Dichiarazione di sintesi

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Adozione definitiva

AGENZIA PROVINCIALE PER
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO

In copertina:
lago della Serraia (TN)
- foto Sandra Bortoluzzi

In coerenza con gli obiettivi di conservazione delle risorse e tutela ambientale, il presente Piano di tutela delle acque, non è stato stampato, ma pubblicato esclusivamente sul sito web www.appa.provincia.tn.it

Coordinamento generale
Raffaella Canepel
Settore qualità ambientale
Catia Monauni
U.O. per la tutela dell'acqua

Impaginazione e grafica
Claudia Zambanini
U.O. in materia di informazione, formazione, educazione ambientale e Agenda 2030

Per informazioni
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore qualità ambientale
U.O per la tutela dell'acqua
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
acqua.appa@provincia.tn.it
Tel: 0461/497771
www.appa.provincia.tn.it

Editore:
Provincia autonoma di Trento, APPA - dicembre 2022
Si autorizza la riproduzione delle informazioni e dei dati pubblicati purché sia indicata la fonte

Indice

Premessa.....pag. 5

1. Pareri dei Comuni.....pag. 6

2. Parere del Consiglio delle Autonomie Locali.....pag. 12

3. Pareri delle Autorità distrettuali.....pag. 16

4. Pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e della Provincia autonoma confinanti.....pag. 32
4.1. Pareri degli enti pubblici esterni alle strutture provinciali ....pag. 34
4.2. Pareri delle strutture provinciali competenti in materia ambientale .....pag. 37
4.3. Pareri nell'ambito della fase di consultazione e partecipazione pubblica .....pag. 51

5. Parere per la Valutazione ambientale strategica (VAS).....pag. 78

6. Parere della III Commissione permanente del Consiglio provinciale.....pag. 90

Premessa

Il Piano di Tutela delle Acque rappresenta un piano di settore in materia di risorse idriche che specifica e dettaglia a livello locale le strategie e le misure contenute nei Piani di Gestione delle Acque (PdG) dei distretti idrografici delle Alpi Orientale e del fiume Po, autorità distrettuali di riferimento per il territorio trentino.

Il presente documento costituisce la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Titolo II concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): essa sintetizza la modalità in cui le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché delle osservazioni pervenute.

Ai fini di un'esaustiva informazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali coinvolti circa lo svolgimento del processo e le decisioni assunte, questo documento:

- riepiloga sinteticamente il processo integrato di elaborazione del piano e della valutazione ambientale, elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- dà informazioni sui contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- dichiara come si è tenuto conto del parere ambientale motivato e delle osservazioni pervenute.

La proposta di Piano è stata adottata in via preliminare con Delibera n° 2260 del 23/12/2021 e prevede la pubblicazione, la consultazione pubblica e l'acquisizione dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale nonché della Provincia autonoma di Bolzano e delle regioni confinanti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.P 9-99/2002, il Settore qualità ambientale di APPA, in qualità di struttura organizzativa competente all'elaborazione del Piano di Tutela delle Acque, ha dato avvio alla **fase di consultazione e partecipazione pubblica** richiedendo la pubblicazione (cfr. prot. provinciale PAT/RFS504-21/01/2022-0050056 del 21 gennaio 2021) dell'avviso al pubblico contenente, tra l'altro, la proposta di Piano e la relazione di sintesi, sull'albo telematico della Provincia e sull'albo di tutti i Comuni del territorio provinciale.

La proposta di Piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 152/2006, sono rimasti consultabili per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico nell'albo della Provincia autonoma di Trento.

Per la presentazione di osservazioni e contributi conoscitivi e valutativi è stato fissato il termine del 14 luglio 2022.

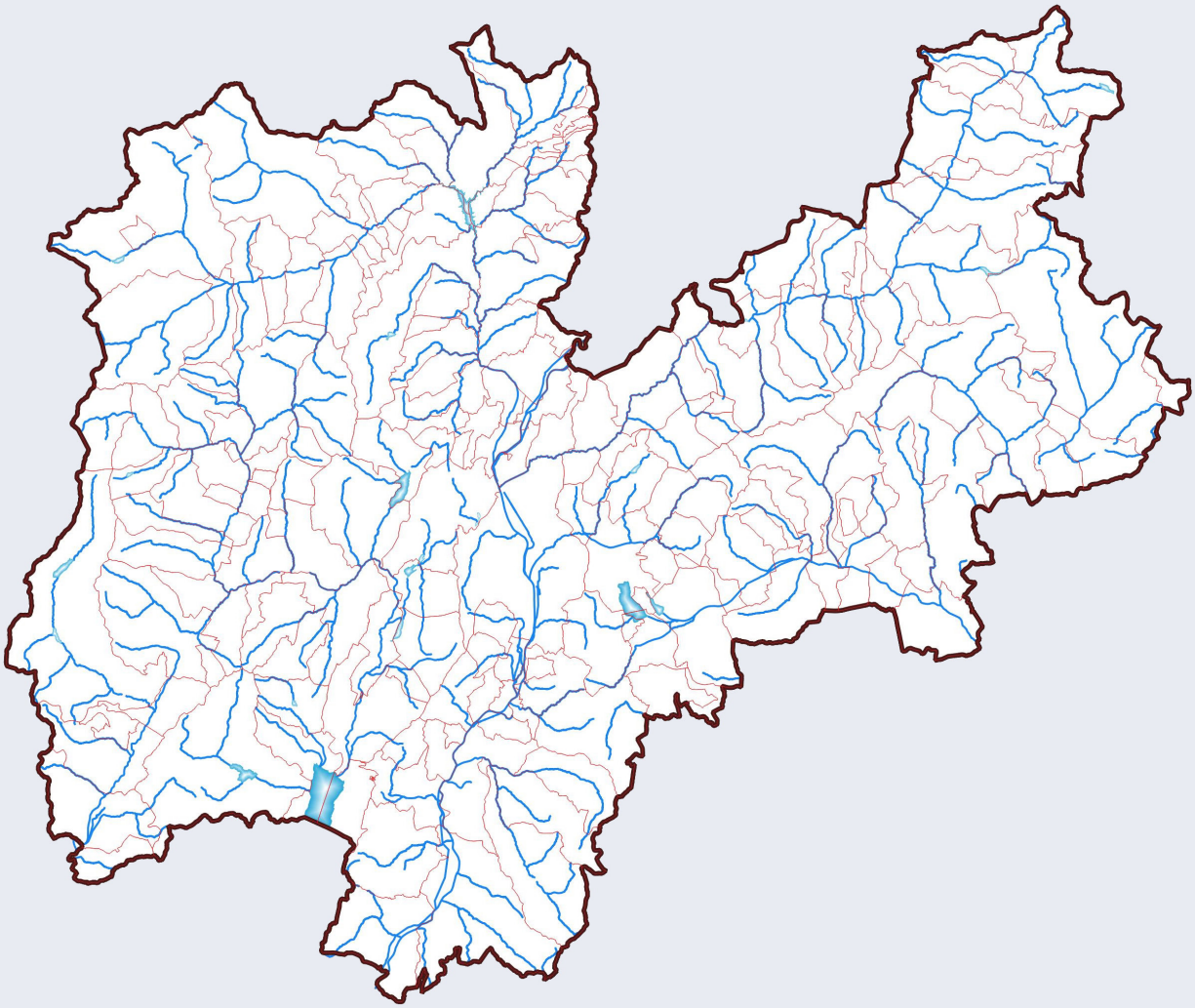

1. Pareri dei Comuni

1. Pareri dei Comuni

In seguito a tale consultazione pubblica, sono pervenuti alla scrivente i pareri dei seguenti comuni:

	n. protocollo	data
COMUNE DI RONZO CHIENIS	89880	07/02/22
COMUNE FAI DELLA PAGANELLA	110641	14/02/22
COMUNE DI ALA	159409	04/03/22
COMUNE DI ARCO	163482	07/03/22
COMUNE DI IMER	163691	07/03/22
COMUNE DI ISERA	170985	09/03/22
COMUNE DI ROVERETO	199952	21/03/22
COMUNE DI TRENTO	316800	10/05/22

I pareri dei comuni di **Imer**, **Fai** e **Ala** sono favorevoli.

I pareri degli altri comuni sono favorevoli e presentano in aggiunta alcune considerazioni in merito alla proposta di Piano.

Il **comune di Ronzo Chienis** osserva che i monitoraggi delle acque superficiali potenzialmente inquinate da composti azotati e batterici di origine agricola o zootecnica dovrebbero essere effettuati in un lasso temporale inferiore al quadriennio.

Risposta
Questo già avviene, in quanto le frequenze di monitoraggio previste dal PTA per i corpi idrici che presentano impatti dovuti a nutrienti e sostanza organica sono annuali. Le valutazioni sull'eutrofizzazione vengono effettuate a cadenza quadriennale (attualmente siamo all'interno del quadriennio 2020-2023).

Viene segnalata una scarsa disponibilità di finanziamento ai piccoli comuni da parte della PAT per ottimizzare l'efficienza della rete idrica.

Risposta
Il servizio idrico di acquedotto è gestito dai comuni in economia oppure da un gestore nelle forme previste dall'art. 13, comma 4 della l.p. 3/2006. Tale gestione è basata e resa possibile dal Piano industriale, strumento che, in base a quanto stabilito dall'art.10 della l.p. n. 6/2004, dimostra la capacità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico in relazione al bacino di utenza, al piano degli investimenti, ai livelli tariffari. Il risanamento delle infrastrutture idriche non deve prevedere quindi la massiva sostituzione degli impianti bensì una graduale e programmata attività di efficientamento coerente con il citato piano.

Inoltre è auspicabile una diversificazione tariffaria dei canoni di concessione per l'uso dell'acqua, in relazione ai costi ambientali e della risorsa in loco.

Risposta
Si condivide quanto evidenziato dal Comune peraltro contenuto nell'analisi economica. Essendo questo specifico elemento prescritto dalla normativa europea, si precisa che i nuovi criteri di modulazione dei canoni sono già oggetto di approfondimento e valutazione e saranno tradotti con apposito decreto ministeriale.

Viene altresì auspicata la costruzione di nuovi bacini polivalenti per conciliare l'uso dell'acqua sotto l'aspetto agricolo, potabile e anche turistico in considerazione dei cambiamenti climatici.

Risposta

L'utilizzo di bacini polivalenti rappresenta una tra le possibili misure che rientrano tra le azioni prioritarie di adattamento ai cambiamenti climatici suggerite nell'Allegato M (Il ruolo dei cambiamenti climatici). Come misura ad alto valore strategico viene infatti individuato il "potenziamento delle infrastrutture idriche, favorendo l'interconnessione e le funzioni multiple delle reti, e aumentando la capacità di ritenzione e di accumulo del sistema, ad esempio rafforzando il ricorso agli invasi ad uso misto e ottimizzandone la gestione". La realizzazione di nuovi invasi deve tuttavia tenere in considerazione una serie di aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in un'ottica di gestione di sistema che tenga adeguatamente conto anche degli aspetti ecologici e delle specificità territoriali. Pur condividendo quindi l'opportunità e la necessità di realizzare infrastrutture idonee a rispondere alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici, si ritiene che la loro pianificazione debba essere prevista e governata attraverso strumenti più flessibili, tali da poter rispondere in modo tempestivo e adeguato alle necessità dei territori.
Allo stato attuale a livello provinciale non esiste una struttura con un ruolo di coordinamento nella definizione di un quadro programmatorio per la definizione di bacini di accumulo, per qualsiasi uso, che sia deputata a definire la modalità di individuazione delle iniziative da ricomprendere in detto quadro. La stessa disciplina autorizzativa varia all'interno della PAT a seconda della tipologia di utilizzo (innevamento/altri usi). La struttura competente in materia di risorse idriche viene coinvolta da diversi Consorzi di Miglioramento Fondiario sul territorio provinciale al fine di definire le possibili fonti di alimentazione dei bacini in fase di progettazione preliminare.

Il **Comune di Arco** chiede monitoraggio e controllo di alcuni corsi d'acqua minori, non tipizzati e pertanto non oggetto del Piano di Tutela delle Acque.

Risposta

Tali monitoraggi verranno effettuati da APPA nei limiti delle possibilità di risorse e di tempo disponibili.

Chiede inoltre di identificare sul territorio comunale le aree in cui è possibile effettuare gli spargimenti agronomici dei reflui in modo sicuro, senza rischiare la contaminazione delle acque sotterranee.

Risposta

L'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici ai fini della preservazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee, è già disciplinato dal DM 5046 del 25 febbraio 2016 e dalla Dgp n.1545/2018 (che è in fase di aggiornamento).

Ritiene inoltre utile organizzare degli incontri di informazione e formazione sul PTA in relazione alle competenze specifiche in capo ai Comuni e alle azioni da intraprendere dall'amministrazione.

Risposta
Sul sito di APPA nella sezione dedicata al Piano di Tutela delle Acque verranno caricati dei video informativi sulle varie tematiche ambientali affrontate dal piano, in modo che i cittadini possano accedervi comodamente.

Il **comune di Isera** osserva come la documentazione relativa al PTA sia risultata troppo tecnica, articolata e corposa per consentire di rilasciare un parere in tempi ristretti. Viene comunque riconosciuto al Tavolo Tecnico Acque e ai relativi sottogruppi di lavoro un lavoro molto dettagliato e completo.

Per il **comune di Rovereto** i contesti di particolare significato nell'ambito del PTA sono il Leno, il corpo idrico sotterraneo Valle dell'Adige in zona "ai Fiori" e il fiume Adige. Si esprime apprezzamento per l'inserimento del rio Coste tra i corpi idrici: si auspica un coinvolgimento degli uffici comunali competenti in relazione ad azioni programmate sul territorio di competenza.

Risposta
Gli uffici comunali competenti verranno coinvolti in caso di azioni programmate sul territorio di competenza, compatibilmente con le tempistiche e la tipologia di intervento.

Il **comune di Trento** prende atto che il rio di Val Negra ed il rio Lavisotto sono i corpi idrici non buoni e a rischio per la presenza di pressione da scarichi di acque reflue urbane presenti sul proprio territorio ed evidenzia la necessità di proseguire nella ricognizione dei corretti allacciamenti alle pubbliche fognature, sulla correttezza degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi per la corretta separazione delle acque bianche e nere e della loro eventuale regolarizzazione.

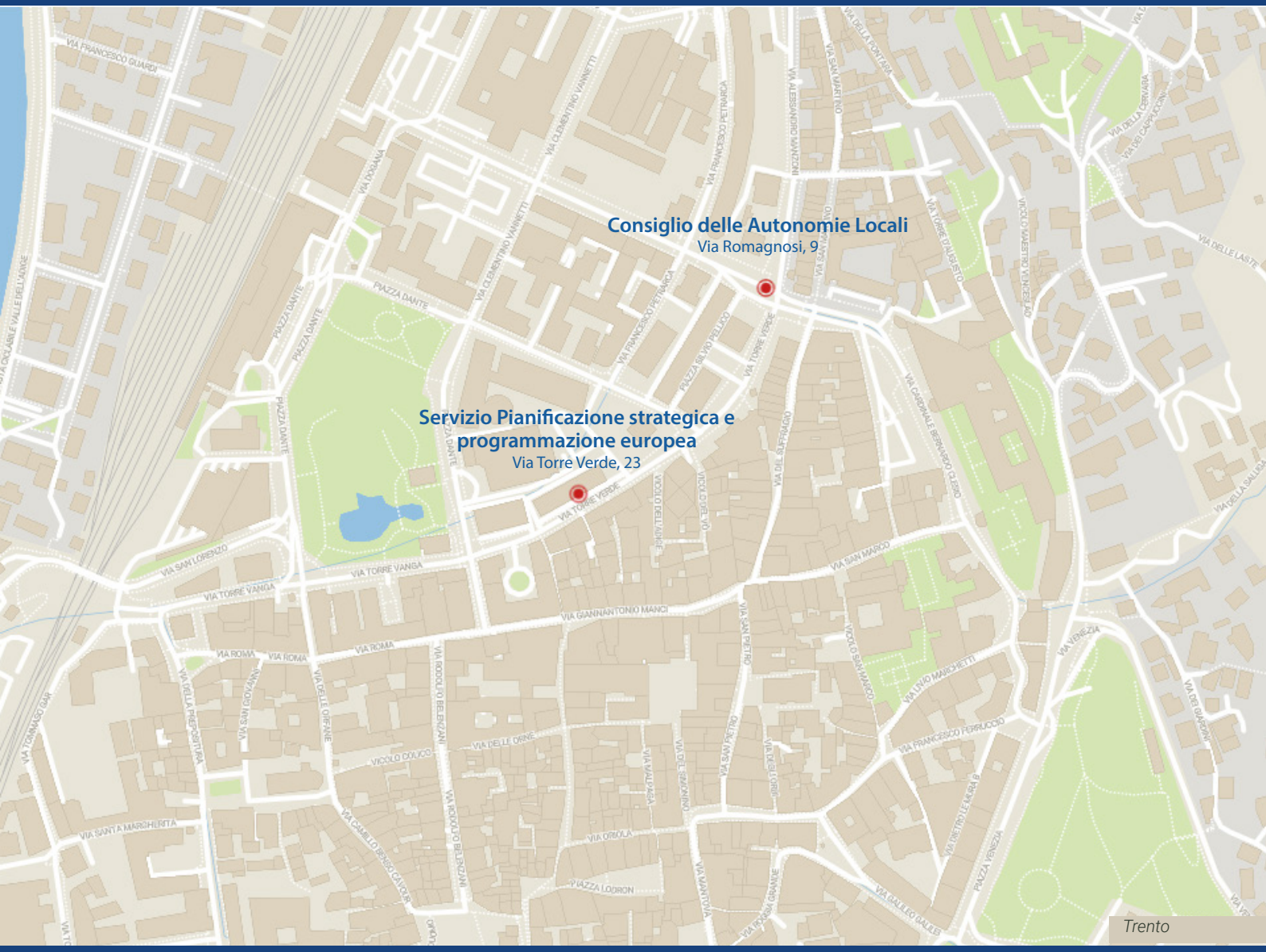

2. Parere del Consiglio delle Autonomie Locali

2. Parere del Consiglio delle Autonomie Locali

Con nota n. prot. PAT/RFA001-17/05/2022-0333496 del 17 maggio 2022 il **Consiglio delle Autonomie Locali** della provincia di Trento ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., con le seguenti osservazioni:

L'obbligo di censire lo stato delle reti fognarie da parte dei Comuni con scadenza di tre anni è l'aspetto introdotto dal PTA di maggior impatto per i Comuni, sia dal punto di vista organizzativo sia finanziario, e che richiede una soluzione urgente e definitiva in tempi brevi;
Lo sforzo economico preventivato per risanare lo stato delle infrastrutture idriche, in primis da parte di codesta Provincia, è particolarmente oneroso e ben al di sopra delle possibilità economiche, attualmente impiegabili e a disposizione, delle Amministrazioni comunali.

Risposta
il servizio idrico di acquedotto è gestito dai comuni in economia oppure da un gestore nelle forme previste dall'art. 13, comma 4 della l.p. 3/2006. Tale gestione è basata e resa possibile dal Piano industriale, strumento che, in base a quanto stabilito dall'art.10 della l.p. n. 6/2004, dimostra la capacità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico in relazione al bacino di utenza, al piano degli investimenti, ai livelli tariffari. Il risanamento delle infrastrutture idriche non deve prevedere quindi la massiva sostituzione degli impianti bensì una graduale e programmata attività di efficientamento coerente con il citato piano.

Si rende indispensabile ricevere un consistente ausilio finanziario e/o aiuto operativo da parte di codesta Provincia, in ragione della mancanza di risorse umane e strumentali dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni per risanare lo stato delle infrastrutture idriche e pianificare la realizzazione delle opere (di urbanizzazione) e degli interventi sugli allacciamenti nel medio- lungo termine.

Risposta
Per quanto riguarda la richiesta di risorse finanziarie da destinare ad un piano per il risanamento delle infrastrutture idriche, va evidenziato che le risorse da destinare ai fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale vengono condivisi tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali nell'ambito del Protocollo d'intesa ai sensi dall'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, sottoscritto tra le parti in sede di manovra finanziaria.
In tal senso, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal bilancio provinciale, nell'ambito di tale accordo le parti condivideranno le finalizzazioni delle stesse.

Si propone di nominare un rappresentante “permanente” del Consiglio delle autonomie locali in seno al Tavolo tecnico Acque, istituito con D.G.P. n. 144 del 2/2/2018.

Risposta

Si concorda sulla opportunità di nomina di un referente permanente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) per il tema del Servizio idrico integrato. Tale referente potrà essere invitato a partecipare alle sedute del TTA sugli specifici temi di interesse del CAL oltre che a partecipare ai tavoli di lavoro dipendenti dal TTA sul tema del servizio idrico integrato.

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

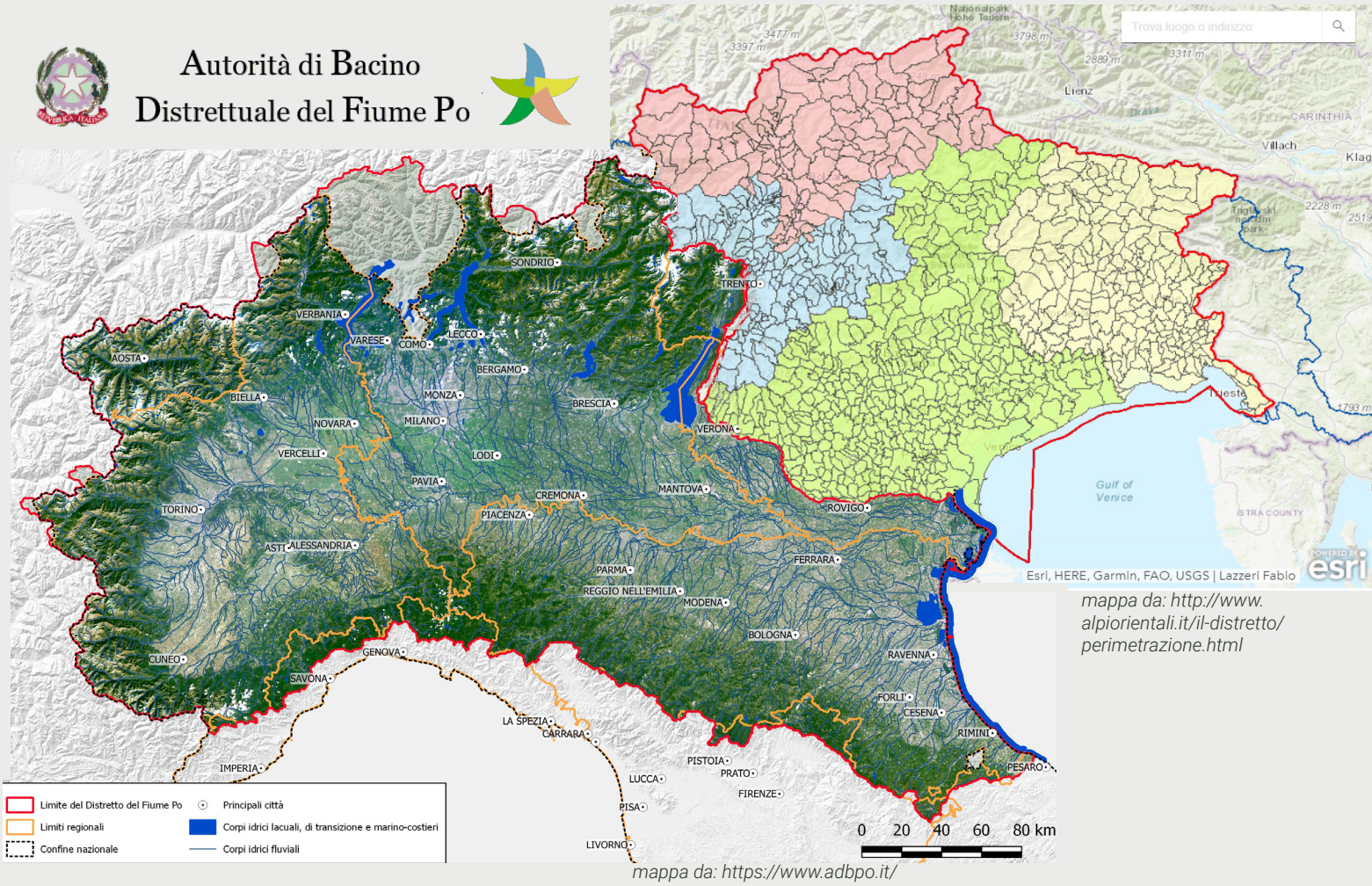

mappa da: http://www.alpiorientali.it/il-distretto/perimetrazione.html

mappa da: https://www.adbpo.it/

3. Pareri delle Autorità distrettuali

3. Pareri delle Autorità distrettuali

Con nota n. prot. 2876 dell'11 aprile 2022 è pervenuto il parere di competenza dell'**Autorità Distrettuale del fiume Po** ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento.

Nel parere si afferma che il piano di Tutela delle acque, ai sensi dell'art.121 del dlgs 152/06, rappresenta un "piano di settore" con rapporto di stretta correlazione con il Piano di Gestione del distretto idrografico, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto citato.

In merito, l'Italia ha precisato (nel DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici che accompagna il documento "RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO" relativo all'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE)), che "il calendario previsto per l'aggiornamento dei PTA è stato rivisto nel quadro della legge 221/2015 secondo cui i PTA vengono aggiornati un anno dopo i PdG dei bacini idrografici. Tale disposizione trova giustificazione anche nel fatto che i PTA devono essere coerenti con quelli di gestione dei bacini idrografici. Nel medesimo documento risultano di particolare importanza le raccomandazioni della Commissione Europea, anche per il Piano in oggetto.

Risposta

I documenti del PTA corrispondono a quanto osservato e sono coerenti con i contenuti dei piani di gestione.

Si segnala inoltre la necessità che le informazioni nel PTA siano coerenti ai contenuti del PdG Po 2021 adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021, con delibera n. 4/2021 e pubblicato sul sito web di AdBPo, e agli strumenti di attuazione ad esso collegati, segnalando in particolare:

1) L'allegato 1 alla Deliberazione CIP n. 4/2021 contenente gli Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione
2) le contestazioni contenute nei due casi: EU Pilot n. 9722/20/ENVI e n. 9791/20/ENVI, ad oggi non ancora archiviati
3) la Direttiva Deflussi Ecologici (Deliberazione CIP n. 4/2017), in attuazione del Decreto Direttoriale del MATTM n. 30/STA del 2017, di riferimento per adeguare e gestire il DE, anche nelle situazioni di carenza idrica e siccità e con particolare attenzione nei casi di bacini interregionali
4) la Direttiva Derivazioni (Deliberazione CIP n. 3/2017), in attuazione del Decreto Direttoriale del MATTM n. 29/STA del 2017, di riferimento per la valutazione ex ante delle future concessioni e per il rinnovo di quelle già esistenti, con particolare attenzione per i bacini interregionali.

Risposta

La metodologia di applicazione della valutazione ex ante che sarà adottata in PAT a seguito della sperimentazione sarà coerente, in termini di livello di tutela ambientale, al DD 29/STA. Il rispetto del principio di "non deterioramento" è inoltre definito come criterio generale per la valutazione di tutte le domande di prelievo idrico, comprese quelle escluse dalla valutazione ex ante (art. 3 c. 2 lettera a NdA, in cui il termine "scadimento" è sostituito con "deterioramento"). L'esclusione della valutazione ex ante ai rinnovi non viene applicata per i motivi espressi nell'allegato L (cfr cap. 1.2.1 Allegato L).

Con nota n. prot. 3239 del 21 aprile 2022 è pervenuto il parere di competenza dell'**Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali** ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento. Il parere è articolato e consiste in una disamina dettagliata di tutti gli allegati del piano.

Allegato A - Definizione dei corpi idrici: tipizzazione, delimitazione e caratterizzazione

Il numero dei corpi idrici fluviali interni al territorio provinciale nel Piano di gestione delle acque assomma a 257, mentre gli interregionali (di competenza e non) sono 16. Nella proposta di Piano di tutela delle acque, invece, i corpi idrici fluviali interni sono 254 mentre quelli di interesse interregionale sarebbero 19 (Pagina 32, Tabella 10).

Risposta

Il totale dei corpi idrici (interregionali+interni PAT) corrisponde con quanto indicato nel Piano di gestione e nel Piano di Tutela delle acque: 257+16 = 254+19=273. In fase di aggiornamento del Piano di gestione non sono state riportate le variazioni sull'indicazione di 'interesse interregionale' di alcuni corpi idrici concordati con ARPA Veneto e APPA Bolzano.

Il corpo idrico interregionale indicato come "A0Z7A3F004011IR FOSSA DI CORNEDO - FOSSA DI SALORNO" (pagina 46) nel Piano di gestione delle acque viene invece diversamente indicato col codice della Provincia di Bolzano (essendo infatti di competenza della Provincia di Bolzano).

Risposta

E' corretto che la Fossa di Salorno sia di competenza della Provincia di Bolzano, tuttavia nel Piano di tutela delle acque della PAT è stato attribuito a tale corpo idrico un suo codice locale trentino, analogamente agli altri corpi idrici, ferma restando la codifica distrettuale (impiegata dal Distretto per il Reporting WISE).

Si riscontrano alcune incongruenze nelle attribuzioni dei tipi lacustri (pagina 54): lago della Serraia è AL-8 (nel Pdg AL-5); Stramentizzo AL-6 (nel Pdg AL-9); Tovel è AL-9 (nel Pdg AL-8); S.Giustina AL-6 (nel Pdg AL-4); Terlago AL-5 (nel Pdg AL-6); Caldonazzo AL-6 (nel Pdg AL-5); Levico AL-5 (nel Pdg AL-7).

Risposta

Sono corrette le attribuzioni dei tipi lacustri riportate nel PTA, dopo verifica effettuata con l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, che provvederà alla correzione del proprio documento. Anche nel precedente PTA 2015 erano state riportate le stesse tipologie attribuite nel PTA 2022.

Allegato B - Analisi delle pressioni, degli impatti e del rischio

Alle pagine 52-53 dell'allegato sono esplicitati tre concetti di significatività delle pressioni: "Pressione potenzialmente significativa" (valutata con indicatori e soglie), "Pressione confermata" (+ analisi impatti), "Pressione realmente significativa"(+valutazione aggiuntiva). Quest'ultimo livello sarebbe dato da una selezione delle pressioni cosiddette confermate, eseguita escludendo le pressioni legate alle alterazioni della fascia riparia o alla presenza di specie alloctone che NON sono associate a pressioni diffuse significative e quelle legate alla presenza di specie ittiche alloctone che a giudizio esperto non sono tali da alterare l'indice della fauna ittica. Le pressioni trasmesse all'Autorità di bacino mediante i template appositamente predisposti funzionali alla compilazione del Piano di gestione delle acque fanno riferimento al "Giudizio di significatività reale"; si dovrebbe pertanto concludere che i criteri metodologici di selezione delle pressioni nei due piani siano reciprocamente coerenti.

Risposta

L'analisi delle pressioni è stata condotta tramite una valutazione integrata dei seguenti elementi:

1. risultati dell'analisi delle pressioni potenzialmente significative; - "Pressione potenzialmente significativa" (valutata con indicatori e soglie)
2. risultati dei dati di monitoraggio in termini di indicatori di impatto; - "Pressione confermata" (+ analisi impatti)
3. risultati dei dati di monitoraggio in termini di indici di stato per la classificazione. - "Pressione realmente significativa" (+valutazione aggiuntiva).

La significatività reale è quindi stata attribuita, seguendo le indicazioni distrettuali, solo nel caso in cui una pressione, da sola o insieme ad altre, concorre a definire per un dato corpo idrico una situazione di rischio in termini di raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità della DQA. Le pressioni realmente significative rappresentano quindi un sottoinsieme delle pressioni confermate, limitatamente ai corpi idrici a rischio.

Con particolare riferimento alle "pressioni realmente significative", al capitolo 3 dell'Allegato A (pag.3) si precisa che nell'applicazione della metodologia distrettuale di analisi, "per alcune tipologie di pressioni, anche se insistenti su un corpo idrico giudicato "a rischio", l'attribuzione della significatività reale è stata condizionata dalla compresenza di altri tipi di pressione o di particolari condizioni. In particolare, si spiega che le pressioni relative all'alterazione delle fasce riparie o alla presenza di specie riparie alloctone non sono state individuate come significative se non associate alla contemporanea presenza di pressioni significative di tipo diffuso. A tal proposito, se è pienamente condivisibile tale considerazione in relazione agli aspetti strettamente chimici (funzione filtro della fascia riparia) si ritiene meno giustificata in relazione agli impatti significativi di alterazione degli habitat comunque generati dalle modificazioni delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale.

Risposta

Sulla base del giudizio esperto legato alla conoscenza della situazione locale dei corpi idrici, si è ritenuto che le pressioni relative all'alterazione delle fasce riparie o alla presenza di specie aliene non fossero da intendersi 'realmente significative' se non associate alla contemporanea presenza di pressioni significative di tipo diffuso, in quanto singolarmente non in grado di mettere in una condizione di "rischio" (in termini di raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità della DQA) il corpo idrico su cui insistono.

Si rileva che l'articolazione delle Tabelle pressioni-impatti (pag. 70-112) rende problematica la verifica incrociata col Piano di gestione, in quanto le pressioni riportate non sono indicate con codifica e denominazione WISE.

Risposta
Per rendere più agevole il confronto con le pressioni del Piano di gestione, sarà inserita la codifica delle pressioni secondo quanto indicato dalle Linee Guida SNPA 26/18 "Linee Guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE".

Allegato C - Aggiornamento del Registro delle Aree Protette

Per quanto riguarda le aree sensibili ai nutrienti, rimane una evidente discrasia riguardo alla D.G.P. 283 del 16 febbraio 2004 che individua tutti i bacini idrografici provinciali come area sensibile e non come bacino drenante. Resta quindi evidente la differenza tra il secondo aggiornamento del PdG, dove si considera il territorio provinciale come bacino drenante, e quanto riportato nell'allegato C.

Risposta
La definizione di "area sensibile" su tutto il territorio provinciale prevede la modifica più restrittiva dei limiti di emissione per gli scarichi di tipo puntuale, come quelli derivanti dagli impianti di depurazione, per mitigare la pressione sul corpo idrico recettore. L'intenzione della PAT è quella di provvedere a modificare la normativa provinciale considerando il territorio provinciale come bacino drenante, mantenendo comunque i limiti più restrittivi agli scarichi dei depuratori in prossimità di corpi idrici lacustri.

Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie: si evidenziano alcune differenze nell'individuazione delle aree protette; in particolare le aree IT3120034 - IT3120039 - IT3120042 - IT3120061 - IT3120097 - IT3120107 - IT3120118 - non sono state confermate nel secondo aggiornamento del PdGA. Inoltre, non rientrano in questo elenco due aree: IT3120158 - IT3120167. Nell'elenco dei corpi idrici correlati non sono stati considerati i seguenti due corpi idrici: torrente Avisio ITARW02AD07200071TN e torrente Noce ITARW02AD09800030TN.

Risposta
Si conferma che quanto inserito nel PTA è coerente con il lavoro fatto e trasmesso al distretto, sia per le aree (IT3120034 - IT3120039 - IT3120042 - IT3120061 - IT3120097 - IT3120107 - IT3120118) sia per i corpi idrici (torrente Avisio ITARW02AD07200071TN e torrente Noce ITARW02AD09800030TN). Le due aree corrispondenti ai codici IT3120158 - IT3120167 invece si riferiscono ad aree che insistono solo marginalmente nel distretto delle Alpi Orientali e si trovano in gran parte nel bacino del Po, per cui sono state inserite perchè all'interno del territorio provinciale.

Allegato D - Classificazione dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua)

Il documento a pag. 58 indica superamenti dello SQA di Nichel e Piombo nel corpo idrico "A0A4A20010021tn RIO MOLINI"; tali superamenti non risultano nel template compilato dall'Amministrazione ai fini dell'elaborazione del Piano di Gestione delle acque.

Risposta

Si accetta l'osservazione e si corregge il refuso nell'allegato D

Allegato G - Programma delle misure

Il Piano di tutela esclude l'inserimento delle cosiddette "misure generali" che le due Autorità di bacino distrettuale hanno individuato nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione delle acque; la motivazione addotta è che tali misure riguardano l'attuazione di normative europee e nazionali in vigore e per questo obbligatoriamente rispettate sull'intero territorio provinciale. Si ritiene invece che ii Piano di tutela, in quanto strumento di attuazione della direttiva 2000/60/CE all'interno del territorio provinciale, rappresenta stralcio territoriale del Piano di gestione delle acque; il relativo programma delle misure deve dunque assumere integralmente le tipologie di misure dettate dall'art. 11, comma 2 della direttiva in argomento.

Risposta

La scelta di non replicare integralmente il repertorio completo delle cosiddette "misure generali" non contrasta con la validità a livello provinciale delle stesse “misure generali” che le due Autorità di bacino distrettuali hanno inserito nei rispettivi Piani di gestione delle acque in seguito alla definizione nei gruppi di lavoro distrettuali e provinciali competenti. Il Piano di tutela deve infatti contenere una sintesi del programma o programmi di misure adottati. Al fine di rendere più evidente la relazione con le misure generali contenute nei due Piani di gestione delle acque definiti nell’ambito dei due Distretti idrografici che interessano il territorio della Provincia di Trento, l’allegato G sarà integrato con una descrizione sintetica di livello generale di questa tipologia di misure, mentre per i repertori di maggior dettaglio relativi alle misure generali si rimanderà ai Piani distrettuali tramite l’inserimento di riferimenti e/o link ai documenti specifici predisposti dai Distretti.

Una particolare valutazione meritano le cosiddette misure "win win" (pagina 44). Alcune di esse risultano inserite sia nel PdGA che nel Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), altre non sono inserite nel PdGA ma nel PGRA. Da un confronto con altre misure inserite nel PTA, si rileva che ci sono alcune misure che, ancorché non segnalate come win win, sono invece presenti sia nel PTA (e nel PdGA) che nel PGRA: in ottica di valorizzazione dell'integrazione fra la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2007/60/CE si ritiene opportuno che anche tali misure vadano inserite nella tabella precedente.

Risposta

Si prende atto della segnalazione e si provvede a integrare le misure WIN WIN nella tabella 10 dell'allegato G del PTA

Allegato H - Analisi economica degli usi e dei servizi idrici

L'analisi economica sviluppata in seno al Piano di tutela ha l'obiettivo di approfondire, seppure in maniera parziale alcuni aspetti inerenti all'applicazione del principio del recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", cosi come richiesto dalla DQA, tenendo conto, per quanto possibile, degli indirizzi forniti con il "Manuale Operativo e Metodologico per l'implementazione dell'analisi economica" predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'analisi perviene alla conclusione che il principio generale della compensazione dei costi ambientali e della risorsa si possa ritenere complessivamente soddisfatto. Si riconosce tuttavia che tale ripartizione non risulta commisurata e proporzionale ai reali impatti dei vari comparti, perché questa ipotesi comporterebbe un pesante aggravio dei costi su settori strategici. La prospettiva indicata è quella di valutare l'opportunità di modulare la quota di recupero dei costi ambientali e della risorsa nei diversi settori di utilizzo, al fine di non diminuire l'importo complessivo dei canoni, che dovessero derivare dall'applicazione dei criteri di incentivazione all'uso efficiente della risorsa.

Un tentativo in questo senso è sviluppato, ancorché in forma embrionale, al § 8.4.1 (Costi della risorsa e criteri di incentivazione uso efficiente). Questa possibilità non trova tuttavia adeguato riscontro in alcuna concreta misura del piano e tanto meno nelle determinazioni assunte all'interno delle norme di attuazione.

Risposta

La riforma dei canoni demaniali di utilizzo delle acque finalizzata al recupero dei costi ambientali è stata avviata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2022 del 13 dicembre 2019, n. 2067 del 14 dicembre 2020 e n. 1610 del 1 ottobre 2021. Tale riforma sarà approvata presumibilmente entro fine anno sulla base degli elementi forniti dall'Università degli Studi di Trento nell'ambito dello studio "Implementazione dell'analisi economica nella pianificazione delle acque". Essa si esplicherà nei prossimi 6 anni. La proposta di inserirla tra le misure potrebbe pertanto essere accoglibile.

Allegato L - Decreto direttoriale STA 29/2017 e STA 30/2017

Si prende atto delle iniziative già intraprese e di quelle progettate per lo sviluppo di una metodologia di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni, assumendo a riferimento le indicazioni ed i criteri metodologici dettate dal decreto direttoriale ministeriale 29/STA/2017. L'attività si svilupperà attraverso una fase di sperimentazione che potrà accompagnare i procedimenti di valutazione ambientale delle domande di derivazione presentate a seguito dell'adozione del PTA fino alla definizione degli strumenti applicativi. Per quanto riguarda le acque sotterranee, si condivide l'osservazione che la dimensione dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Trento non consente una immediata trasposizione della direttiva distrettuale, la quale è stata tarata facendo anzitutto riferimento all'assetto idrogeologico della pianura veneta e friulana. Si prende atto dell'insieme di discipline ed indicazioni regolamentari di emanazione provinciale, più incisive in quanto di carattere locale, delle quali andrebbe pertanto verificata l'equipollenza rispetto alla Direttiva Derivazioni. Si rileva comunque la necessità che sia verificata la coerenza, in termini di livello di tutela ambientale, dei metodi adottati dall'Amministrazione provinciale rispetto ai metodi elaborati dalle Autorità di bacino distrettuali.

Risposta
La metodologia di applicazione della valutazione ex ante che sarà adottata in PAT a seguito della sperimentazione sarà coerente, in termini di livello di tutela ambientale, al DD 29/STA. Il rispetto del principio di "non deterioramento" è inoltre definito come criterio generale per la valutazione di tutte le domande di prelievo idrico, comprese quelle escluse dalla valutazione ex ante (art. 3 c. 2 lettera a NdA, in cui il termine "scadimento" è sostituito con "deterioramento").

Anche sul tema del recepimento della direttiva ministeriale 30/STA, funzionale ad adeguare la disciplina vigente sul DMV alle esigenze di tutela dettate dal deflusso ecologico si rileva la necessità di verificare la coerenza, in termini di livello di tutela, dei metodi adottati dall'Amministrazione provinciale rispetto ai metodi messi in atto alla scala territoriale distrettuale dalle Autorità di bacino.

Risposta
La metodologia di applicazione del deflusso ecologico che sarà adottata adottata in PAT sarà coerente, in termini di livello di tutela ambientale, al DD 30/STA. All'interno della metodologia infatti si tiene conto dei principi generali contenuti nel concetto di deflusso ecologico ed in più si armonizzano i parametri contenuti negli indirizzi distrettuali dandone però una declinazione più puntuale basata sulle esigenze di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 200/60/CE e di protezione dei corsi d'acqua di maggior pregio ambientale.

Allegato M - Il ruolo dei cambiamenti climatici

Nel percorso di elaborazione delle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici che la PAT svilupperà nell'ambito di "Trentino Clima 2021-2023" potrebbe essere di supporto l'analisi di rischio sviluppata nel PdGA così da dare coerenza distrettuale alla programmazione di tali strategie.

Risposta
Si accoglie favorevolmente il suggerimento che l'analisi di rischio degli utilizzi irrigui connesso ai cambiamenti climatici sviluppata nel Piano di gestione delle acque sia considerata nella Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e che possa trovare successiva collocazione nel Piano di tutela quale strumento di supporto nella identificazione a scala territoriale di dettaglio delle misure di adattamento

Nel riconoscimento dell'importante ruolo giocato dai cambiamenti climatici nella distribuzione temporale, su base annua, dei deflussi, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito della disciplina dei prelievi, la necessità di dimensionare la disponibilità idrica tenendo anche conto dei cambiamenti climatici.

Risposta
L'osservazione viene accolta, sono state inserite in tal senso due integrazioni testuali, rispettivamente all'art. 4 comma 2 ed all'art.11, comma 2, delle norme di attuazione del PTA

Allegato N - Obiettivi di qualità ed esenzioni per i corpi idrici a rischio

Si segnala che nel "§ 3.1 Acque superficiali - stato ecologico", la Tabella 4 recante "Corpi idrici fluviali e lacustri a rischio con obiettivo di qualità buona entro il 2027" replica i contenuti della Tabella 3. Devono pertanto essere integrate le informazioni relative ai corpi idrici con obiettivo "buono entro il 2027".

Risposta
Si tratta di un refuso che verrà corretto nel documento definitivo. Si accoglie l'osservazione inserendo la tabella con i corpi idrici con obiettivo buono al 2027.

Non si riscontra fra i documenti del PTA un'indicazione tabellare esplicita in merito agli obiettivi ambientali dei corpi idrici non a rischio (mantenimento dello stato buono).

Risposta
Si provvederà ad integrare l'allegato N con una tabella elencante gli obiettivi ambientali dei corpi idrici non a rischio (mantenimento dello stato buono).

Si rileva l'impropria affermazione, riportata al § 1.1 (Analisi economica e definizione degli obiettivi), secondo la quale "La DQA stabilisce, inoltre, che nell'applicazione del Full cost recovery l'Autorità di distretto deve garantire la copertura di tutti i costi di esercizio e di investimento, siano essi finanziari, ambientali e della risorsa. L'applicazione del principio del recupero dei costi, elemento fondante della direttiva, spetta infatti ai soggetti istituzionali competenti in materia di disciplina dei canoni e dei regimi tariffari.

Risposta
Si tratta di un refuso. Si è modificato come segue: "La DQA stabilisce, inoltre, che nell'applicazione del Full cost recovery si debba garantire la copertura di tutti i costi di esercizio e di investimento, siano essi finanziari, ambientali e della risorsa……."

Allegato O - Norme di attuazione del Piano di tutela delle Acque

Articolo 1: Si rileva l'opportunità di richiamare in tale articolo anche la pianificazione distrettuale, ed in particolare il Piano di gestione delle acque, di cui il Piano di tutela costituisce lo strumento attuativo alla scala territoriale provinciale.

Risposta
Nella pianificazione a livello provinciale si garantisce un coordinamento con i Piani di Gestione dei due distretti in cui ricade il territorio provinciale; tuttavia, per mantenere una gestione univoca del territorio trentino, i contenuti del Piano di Tutela delle Acque devono necessariamente essere validi allo stesso modo sui territori di competenza dei due distretti. In alcuni casi per omogeneità di trattamento sull'intera provincia è stato necessario decidere di seguire le indicazioni di un solo distretto (che talvolta si discostano parzialmente da quelle dell'altro distretto). Per questo motivo si ritiene di non poter accettare la proposta di modifica.

Articolo 2: Il riconoscimento dei prelievi in deroga nelle teste di bacino e nei corpi idrici in stato elevato assume quale presupposto il verificarsi di tutte le condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) della direttiva quadro acque e del correlato art. 77, comma 10-bis, del D.Lgs. 152/2006.

Risposta
Si accetta l'integrazione proposta.

Articolo 3: Si ritiene che la condizione di non deterioramento debba essere verificata prima del rilascio dell'atto autorizzativo, mediante analisi o valutazione ad hoc, e successivamente verificata in fase di esercizio attraverso un apposito piano di monitoraggio.

Risposta
La proposta pare contraddittoria in quanto il piano di monitoraggio ambientale verifica il post operam e non può quindi essere utile per una dimostrazione preventiva di non deterioramento. Tale condizione verrà verificata preliminarmente mediante la valutazione ex ante e successivamente, in fase di esercizio, mediante monitoraggio qualora ritenuto necessario da APPA; non si accetta pertanto l'integrazione proposta, mentre la sostituzione del termine "confermato" con "dimostrato" viene accettata.

Articolo 4 comma 2: Le elaborazioni idrologiche ed idromorfologiche fornite in sede di valutazione ex ante devono essere funzionali a qualificare il rischio di deterioramento indotto da una derivazione, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici.

Risposta
Si accetta l'integrazione proposta.

Articolo 5 comma 1: Si ritiene che la condizione di non deterioramento debba essere verificata prima del rilascio dell'atto autorizzativo, mediante analisi o valutazione ad hoc, e successivamente verificata in fase di esercizio attraverso un apposito piano di monitoraggio.

Risposta
La proposta pare contraddittoria in quanto il piano di monitoraggio ambientale verifica il post operam e non può quindi essere utile per una dimostrazione preventiva di non deterioramento; non si accetta pertanto l'integrazione proposta.

Articolo 7: La disciplina in materia di deflusso ecologico, anche in attuazione dell'art. 176 del D.Lgs. 152/2006 e ricondotta alle autonome determinazioni dell'Amministrazione provinciale. Tuttavia, in applicazione di quanto disposto dalla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nella seduta del 14 dicembre 2017 (art. 2, comma 1), deve essere verificata la coerenza di tale disciplina rispetto all'omologa disciplina emanata dall'Autorità di bacino alla scala territoriale distrettuale..

Risposta
Per questo articolo vale quanto già indicato nel commento all'allegato L. Le proposte di PAT e dei Distretti sono coerenti proprio per l'utilizzo di fattori correttivi omologhi che verranno dettagliati in maniera puntuale a livello di scala provinciale. L'integrazione proposta non si ritiene necessaria.

Articolo 8: In relazione alle specifiche competenze attribuite all'Autorità di bacino (coordinamento Osservatorio Usi Idrici, definizione/aggiornamento bilancio idrico, periodico aggiornamento del Piano di gestione delle acque ed elaborazione dei correlati report sullo stato di avanzamento del Piano) è fondamentale che i dati dell'Osservatorio siano anche resi disponibili all'Autorità di bacino.

Risposta
I dati verranno forniti su richiesta a tutti gli enti interessati, compresi i Distretti. L'integrazione proposta non si ritiene necessaria.

Articolo 9: Le operazioni di spurgo/svaso dei bacini possono avere effetti anche sul reticolo idrografico esterno al territorio provinciale; è dunque necessario che l'esecuzione di tali attività preveda il coinvolgimento, qualora pertinente, delle Amministrazioni regionali interessate.

Risposta
Si accetta l'integrazione proposta.

Articolo 10 comma 1: il principio di non declassamento dei corpi idrici andrebbe verificato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, attraverso il confronto tra valori di emissione attesi e stato di qualità ambientale dei corpi idrici che ne costituiscono il recettore.

Risposta
Il concetto proposto a fine paragrafo è già ricompreso nell'ultimo periodo del comma 1 "...solo a condizione che non ne determinino un declassamento dello stato". Si ritiene pertanto di non accettare la proposta di integrazione.

Articolo 10 comma 3: in caso di modifiche, rinnovi o nuove autorizzazioni allo scarico nei bacini afferenti ai corpi idrici a rischio di mantenere o non raggiungere gli obiettivi ambientali va adeguatamente documentata l'applicazione delle migliori tecniche disponibili

Risposta
Il concetto "...e sia adeguatamente documentata l'applicazione delle migliori tecniche disponibili" è già ricompreso nel periodo "...qualora non sia tecnicamente o economicamente sostenibile una soluzione alternativa". Affermare infatti che non esiste una soluzione alternativa a quella esistente dal punto di vista tecnico o economico significa che già si sono attuate tutte le misure necessarie e sostenibili per ridurre le emissioni nelle varie matrici e quindi nel caso degli impianti AIA ad esempio con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT). Si ritiene pertanto di non accettare la proposta di integrazione.

Il riconoscimento di una deroga non è solo subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente ma è anche legato al verificarsi di tutte le condizioni elencate all'art. 4, comma 5, della DQA, recepito dall'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

Risposta
Si accetta l'integrazione proposta.

Articolo 11: Si ritiene che le "Misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali con impatti da attività agricole, zootecniche e ittiogeniche" debbano assumere, quale necessario ancorché non esclusivo riferimento normativo di rango statale il Piano di azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (cosiddetto PAN) e le correlate "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette" approvato con decreto interministeriale di data 10 marzo 2015. L'adeguamento ai predetti strumenti disciplinari rappresenta specifica misura prevista dal Piano di gestione. Si propone di emendare il comma 2

con l'indicazione che, nella valutazione della disponibilità idrica funzionale ai processi autorizzativi legati alle modifiche delle attività colturali, si tenga anche conto dei cambiamenti climatici in atto.

Risposta
Si ritiene di condividere i due emendamenti proposti ad integrazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 delle NdA (allegato O), in quanto rappresentano una ulteriore specifica e non modificano quanto già previsto.

Articolo 13 comma 4: Anche ai fini della "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali e delle caratteristiche morfologiche" si ritiene che l'azione di verifica del mantenimento degli obiettivi di qualità o della non incidenza sul loro raggiungimento debba precedere non solo la realizzazione ma anche l'autorizzazione di interventi interferenti con l'ambiente acquatico.

Risposta
"La realizzazione di interventi ed opere interferenti con l'ambiente acquatico sui corpi idrici superficiali deve garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. In sede di autorizzazione degli interventi ed opere, deve essere valutato l'effetto degli stessi sulla presenza e significatività di pressioni di tipo morfologico, anche in relazione al mantenimento delle caratteristiche di naturalità del corpo idrico. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria va assicurata in ogni caso l'adozione di misure e criteri volti al mantenimento degli obiettivi di qualità secondo i principi del PGUAP e delle linee guida per la gestione della vegetazione lungo i corsi d'acqua in Provincia di Trento sviluppate nell'ambito del progetto Life+ T.E.N. "Trentino Ecological Network" (LIFE11/NAT/IT/000187)."

Art. 13 comma 6: Le eventuali deroghe vanno subordinate alle condizioni indicate dalla norma comunitaria (art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE) e statale (art. 77, comma 10-bis del D.Lgs. 152/2006).

Risposta
Si ritiene che il comma così come è scritto citi in modo sufficientemente esaustivo la disciplina delle deroghe. Si ritiene pertanto di non accettare la proposta di integrazione.

Articolo 14: L'aggiornamento della caratterizzazione e della classificazione dei corpi idrici con cadenza triennale, prevista da questo articolo, non si raccorda con le procedure di periodico aggiornamento del Piano di gestione, che assume frequenza sessennale. Va dunque posto in evidenza il rischio di un disallineamento tra pianificazione di rango distrettuale e pianificazione di

rango provinciale; qualora necessitato da nuovi metodi o criteri di classificazione (dunque in forma facoltativa), l'Amministrazione provinciale, nell'operare tale aggiornamento, dovrebbe dunque raccordarsi con le Autorità di bacino competenti.

Risposta
Si specifica che l'aggiornamento del Piano di Tutela delle acque verrà effettuato ogni 6 anni in ottemperanza all'art. 121 del d.lgs. 152/06. L'aggiornamento triennale della classificazione, di cui i Distretti verranno tempestivamente informati, risulta necessario all'Amministrazione provinciale per fini di valutazione dell'effetto delle misure programmate e per garantire maggiore tutela dei corpi idrici.

Articolo 15 comma 1: L'azione di verifica dello stato di avanzamento delle misure del Piano di tutela, da portare a compimento entro il 2024, deve coordinarsi nei tempi e nei modi con l'omologo adempimento previsto dall'art. 15, comma 3, della Direttiva 2000/60/CE.

Risposta
La verifica dello stato di avanzamento delle misure previste all'interno del PTA si coordinerà nei modi e nei tempi con l'omologo adempimento previsto per i PdG distrettuali. Si accetta l'integrazione proposta

Art. 15 comma 3bis: viene richiesto di inserire la definizione di accordi di programma e/o iniziative analoghe con lo scopo di individuare misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici.

Risposta
Si ritiene di non accettare l'integrazione proposta. La deliberazione della Giunta provinciale n. 2022 del 2019 con la quale si approvava l'analisi economica speditiva effettuata internamente alla PAT rimanda ad una successiva e più approfondita analisi economica l'individuazione del recupero dei costi ambientali e della risorsa per ogni settore di utilizzazione attraverso la riforma dei canoni demaniali,con l'esclusione delle grandi derivazioni idroelettriche (GDI) che seguiranno il percorso delle riassegnazioni con gara di evidenza pubblica.
Le deliberazioni successive, n. 2067 del 14 dicembre 2020 e n. 1610 del 1 ottobre 2021 prevedono che entro il termine del 30 settembre 2022 venga approvata la modifica dei canoni a partire dall'annualità 2021 per le derivazioni con portata massima concessa superiore ai 100 l/s e a partire dall'annualità 2022 con le rimanenti derivazioni, una volta acquisiti gli elementi forniti dall'Università degli Studi di Trento nell'ambito dello studio "Implementazione dell'analisi economica nella pianificazione delle acque".
La riforma dei canoni e quindi il parziale recupero dei costi ambientali e della risorsa verrà pertanto attuata in maniera progressiva nei prossimi anni tenendo conto della realtà socio economica sulla quale andrà ad incidere.

Rapporto ambientale

Aggiornare gli iter approvativi dei “Piani di gestione distrettuali”.

Risposta

Sono stati aggiornati i riferimenti relativi agli iter approvativi dei “piani di gestione distrettuali”.

Identificare specifiche misure di mitigazione per le misure M1 Attuazione dei rilasci al fine di soddisfare il Deflusso Ecologico e M5 Realizzazione di centri di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui all’Azione A.6 del PAN.

Risposta

Le misure di mitigazione M1 e M5 sono mirate al soddisfacimento di precisi e vincolanti obiettivi ambientali in ottemperanza alla normativa quadro sulle acque riguardanti la preservazione degli ecosistemi acquatici e la limitazione di diffusione di sostanze pericolose nell’ambiente. Come indicato nel paragrafo 4.3, le mitigazioni nei casi particolari dovranno essere sito-specifiche in relazione al contesto ambientale. A riguardo delle citate misure:

- il dualismo qualità delle acque e produzione di energia rinnovabile rappresenta uno dei principali contrasti che il PTA dovrà gestire. Tale opposizione deve trovare un compromesso che però non può derogare dal raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L’equilibrio del bilancio idrico è una delle principali finalità del Piano che però non può trovare una mitigazione a carattere generale.
- la presenza di prodotti fitosanitari rappresenta una minaccia allo stato dei corpi idrici che comporta anche rischi a carattere igienico-sanitario. I prospettati effetti “consumo di suolo” ed “aumento di traffico di mezzi agricoli” possono trovare mitigazioni nella modalità di realizzazione delle opere in seguito ad una specifica valutazione. La regolamentazione dell’accesso al singolo centro, legata alle tipologie di viabilità disponibili ed alla destinazione d’uso dell’area, non può ad esempio essere imposta a scala di pianificazione di governo. Si demanda quindi alla specifica fase progettuale la determinazione delle mitigazioni per l’aumento del traffico veicolare e per la minimizzazione dell’occupazione di suolo, problematiche già trattate dai piani urbanistici.

4. Pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e della Provincia autonoma confinanti

4. Pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e della Provincia autonoma confinanti

Con nota n. prot. PAT/RFS305-17/01/2022-0032296 del 17 gennaio 2022, **i soggetti competenti in materia ambientale e le Regioni e della Provincia autonoma confinanti** sono stati invitati a presentare contributi ed osservazioni ai documenti del piano nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del d.P.P. 3 settembre 2021 n. 7-51/Leg.

In particolare l'invito è stato inviato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTe) - D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, al MUSE di Trento, alla Fondazione Edmund Mach, al Parco Nazionale dello Stelvio, all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, all' Ente Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, alle regioni Veneto e Lombardia e alla Provincia Autonoma di Bolzano e alle seguenti strutture provinciali: Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (Aprie), Agenzia per la depurazione (Adep), Agenzia per le opere pubbliche (Apop), Agenzia provinciale per i pagamenti (Appag), Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione, Servizio turismo e Sport, Servizio industria, ricerca e minerario, Servizio politiche di sviluppo rurale, Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, Servizio geologico, Servizio antincendi e protezione civile, Servizio bacini montani, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio sviluppo sostenibile aree protette, Servizio foreste, Servizio faunistico, Servizio agricoltura, Soprintendenza per i beni culturali, APPA - Settore autorizzazioni e controlli e APPA - Direzione.

4.1. Pareri degli enti pubblici esterni alle strutture provinciali

Per quanto riguarda gli **enti pubblici esterni alle strutture provinciali**, sono pervenute le seguenti osservazioni:

	n. protocollo	data
APSS TRENTO	33727/9.2.4 (ns. 118982)	16/02/22
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	503/2022-02-22 (ns. 122152)	23/02/22
REGIONE DEL VENETO	301909/4400031 (ns. 484029)	07/07/22
FONDAZIONE EDMUND MACH	54/MDGD/mr (ns. 501431)	15/07/22

Per l'**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento** non vi sono osservazioni specifiche di carattere sanitario.

Le osservazioni del **Parco Naturale Adamello Brenta** sono le seguenti:

Con riferimento all'analisi sulle componenti ambientali ed alle previsioni relative al tema della biodiversità, prendono atto dell'elencazione degli Habitat presenti in Trentino direttamente connessi alle tematiche del PTA ed alle loro principali minacce, e concordano sulla necessità di non trascurare il tema della diffusione delle specie alloctone legate agli ambienti idrici. Condividono l'indicazione per cui si è ritenuto necessario attuare tutele anche al di fuori delle aree protette considerando la biodiversità come guida per la preservazione dell'ambiente.

Vi è concordanza tra quanto riportato nelle NdA del Parco e in quelle del PTA: in particolare all'art. 22 è previsto che le derivazioni per l'innevamento artificiale dovranno interessare solo acque superficiali e garantire un rilascio non inferiore al doppio del DMV previsto dalla normativa provinciale di riferimento, inoltre sono vietate le derivazioni di questo tipo in tratti caratterizzati da stato ecologico Elevato ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss. mm.

Risposta
Le previsioni dell'art. 22 delle NdA del Piano del Parco non risultano coordinate con il PGUAP e col PTA, sono incoerenti rispetto al quadro normativo di riferimento e di difficile applicazione nella definizione dei rilasci a titolo di DMV (nei fatti costituiscono un'ostativa assoluta). Sarebbe stato preferibile adottare direttamente tale previsione di inammissibilità.

Si osserva un errore nella superficie del parco riportata nel Rapporto ambientale.

Risposta
Si accoglie l'osservazione e si corregge il refuso.

La **Regione del Veneto** evidenzia come il rapporto ambientale sia stato impostato correttamente e contenga tutte le informazioni di cui al d.lgs. 152/06, non ravvisando la necessità di formulare particolari rilievi/osservazioni.
Per una condivisione delle informazioni ambientali dei corpi idrici superficiali e sotterranei di pertinenza interregionale, richiede inoltre che i dati di monitoraggio di questi ultimi siano trasmessi ai Dipartimenti Provinciali dell'ARPAV e al Servizio idrico integrato e tutela delle acque - Direzione Ambiente e Transizione ecologica della Regione Veneto, al fine di consentire valutazioni e attività di supporto gestionale delle scelte a carattere sovraregionale e di area vasta.

Risposta
I dati relativi al monitoraggio dei corpi idrici della PAT sono presenti, al pari di quelli del Veneto, nel database che raccoglie tutti i dati dei territori appartenenti al Distretto Alpi Orientali. Si provvederà all'invio alle strutture regionali, previa richiesta, dei dati alfanumerici di monitoraggio.

La **Fondazione Edmund Mach** evidenzia come nel Rapporto ambientale la biodiversità sia stata inserita nel "primo elenco dei principali temi di interesse", insieme alle aree protette, ovvero, pag. 6, "Biodiversità ed aree protette". L'associazione tra i due elementi rischia di sminuire il valore e significato della biodiversità, in quanto elemento essenziale di valutazione e preservazione in tutti i contesti ecosistemici, siano essi aree protette o meno: per non rischiare di limitare il criterio "biodiversità" alle sole aree protette, la proposta è di inserire la biodiversità come elemento singolo ("Biodiversità del reticolo idrografico"), e di inserire separatamente gli altri elementi di interesse.

Risposta
Per quanto riguarda la tutela delle acque, il PTA è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. Si osserva che gli indici previsti per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali e lacustri ai sensi di tale decreto legislativo sono costituiti da una serie di metriche, tra cui la biodiversità dell'elemento di qualità biologica analizzato riveste un ruolo centrale.

Inoltre, tra gli elementi di interesse del Rapporto ambientale, chiede di valutare se inserire "Servizi ecosistemici: usi ricreativi e acque ad uso potabile".

Risposta
Lo specifico argomento, di sicuro interesse per il Piano, rientra nella valutazione del valore dei servizi ecosistemici nell'ambito dell'azione conoscitiva prevista dalla misura M22 (ampliamento dell'analisi economica degli usi dei servizi idrici).

Relativamente all'indice del Rapporto ambientale, nella sezione "Inquadramento programmatico e pianificatorio", dopo “Esiti della classificazione delle acque", andrebbe inserito: “Criticità rilevate nei sistemi di classificazione delle acque", in quanto alcuni criteri utilizzati nella Water Framework Directive, su cui si basa la valutazione dello stato ecologico delle acque, possono presentare tuttora delle difficoltà di applicazione.

Risposta

Nell'allegato D del PTA è presente uno specifico paragrafo inerente le criticità rilevate nei sistemi di classificazione delle acque, in cui vengono affrontate queste tematiche. Le criticità legate ai metodi di classificazione esulano dai contenuti del Piano che, a norma di legge, deve attenersi alla classificazione in vigore. Si invita l’ente ad aprire un confronto con ISPRA a riguardo.

Nel piano si afferma che, "Relativamente alla designazione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci, le valutazioni effettuate non hanno rivelato corpi idrici oggetto di specifica tutela, che sarà concordata con specifici accordi di programma con le associazioni di categoria dei produttori viti-frutticoli...": ritengono opportuno inserire comunque nel piano un monitoraggio "di base", anche in relazione all'importanza e alla sensibilità sociale della tematica.

Risposta

La rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali è stata messa a punto considerando le pressioni insistenti sul territorio provinciale: laddove sono presenti pressioni significative dovute all'agricoltura sono state localizzate una serie di stazioni di monitoraggio in cui vengono monitorati più volte all'anno 117 diversi principi attivi. La rete consente all'amministrazione provinciale di avere un quadro esaustivo sulle criticità presenti sul territorio legate alla presenza di fitofarmaci.

4.2. Pareri delle strutture provinciali competenti in materia ambientale

Per quanto riguarda le **strutture provinciali competenti in materia** ambientale, sono pervenute le seguenti osservazioni:

	n. protocollo	data
APPA U.O. TUTELA DELL'ARIA E AGENTI FISICI - matrice aria	590070240	17/05/22
APPA U.O. TUTELA DELL'ARIA E AGENTI FISICI - rumore	590962627	19/05/22
SERVIZIO RICERCA, INDUSTRIA E MINERARIO	492285	12/07/22
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	498662	14/07/22
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE	499125	14/07/22
AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	501413	15/07/22
APPA - SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	616970	08/09/22

L'**U.O. Tutela dell'Aria e agenti fisici di APPA relativamente alla matrice aria** osserva che per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, di particolare interesse sono alcune delle misure previste dal PTA relative al comparto agricoltura quali la Misura 2 (realizzazione di biodigestori per il trattamento di effluenti zootecnici), la Misura 3 (accordo di programma tra PAT, FEM, Federazione provinciale allevatori, APOT e Consorzio di tutela dei vini del Trentino per l'attuazione di misure per una gestione sostenibile degli effluenti zootecnici al fine di ottenere un miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici riducendo il possibile impatto derivato dall'attività zootecnica) e la Misura 6 (predisposizione del programma d'azione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola). Tali misure, agendo sul miglioramento della gestione degli effluenti zootecnici e sull'utilizzo dei concimi azotati, possono portare ad una riduzione delle emissioni di ammoniaca in aria e, di conseguenza, limitare la formazione del particolato secondario di cui l'ammoniaca è uno dei precursori.

L'obiettivo del PTA "O5 - Riduzione degli apporti di nutrienti (fosforo e azoto) nelle acque" risulta quindi coerente con il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria (2018), in particolare per gli aspetti legati alla strategia "Ridurre il contributo emissivo del comparto agro-zootecnico". Le misure proposte possono inoltre portare ad una riduzione delle emissioni odorigene attraverso la corrette gestione degli effluenti zootecnici.

Risposta

L'aspetto della riduzione delle emissioni di ammoniaca in aria è stato considerato anche nel valutare gli eventuali impatti ambientali del Programma d'Azione delle ZVN all'interno del relativo percorso VAS. I contenuti delle misure del PTA, di cui una relativa al Programma d'Azione, sono coerenti con il Piano di tutela Aria.

L'**U.O. Tutela dell'Aria e agenti fisici di APPA** relativamente al rumore osserva che la legge n. 447/95 detta i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico, inteso come l'introduzione di rumore in grado di deteriorare gli ecosistemi, a salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone. Risulta importante evitare di alterare le aree nelle quali prevale ancora il "silenzio".

Nell'ambito dell'habitat relativo all'acqua, sono previsti interventi di ripristino degli ecosistemi attraverso la rimozione di barriere obsolete. Ciò può comportare anche benefici effetti nel mitigare alcuni impatti sonori: oltre a produrre evidenti effetti migliorativi per la quiete, può costituire un utile strumento per valorizzare l'ambiente naturale e fornire alle persone dei luoghi nei quali riposare, rilassarsi e rigenerarsi. Pare dunque utile che tra le pieghe del Piano di Tutela delle acque possa trarre risalto anche la valutazione e gestione delle zone silenziose, quali aree acustiche di particolare pregio, che sono allo studio del Tavolo tecnico avviato presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sostenuto dal Dicastero della Transizione Ecologica per perseguire e conservare le qualità acustiche dell'ambiente. In tale contesto, pare quindi assai importante sostenere, incoraggiare e promuovere la prospettiva di ridurre quelle barriere fluviali non più necessarie, specie nei tratti attraversate da zone abitate e di particolare interesse naturalistico, restituendo ai corsi d'acqua il loro percorso libero e naturale.

Risposta
La rimozione delle “barriere obsolete”, anche per restituire ai corsi d'acqua il loro percorso libero e naturale, rappresenta già uno degli elementi che vengono valutati e che orientano le scelte progettuali degli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua intrapresi dal Servizio Bacini montani. Tra gli obiettivi di questi lavori, infatti, vi sono anche quelli di migliorare le caratteristiche paesaggistiche e di favorire una maggiore fruibilità degli ambienti fluviali, oltre a quello di ridurre ovviamente le condizioni di pericolo.

Il Servizio Ricerca, Industria e Minerario richiede due modifiche alle NdA del PTA (allegato O):

All’articolo 1, comma 5, va stralciata la locuzione evidenziata in barrato in quanto non pertinente: "Questo piano integra altresì la disciplina per le concessioni di acque minerali nella finalità di assicurare la corretta gestione delle risorse idriche concorrendo alla loro tutela come stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006) per le concessioni di acque da imbottigliamento ~~e per le concessioni di acque termali,~~ nonché...

Risposta
Osservazione accolta

L'articolo 6 delle NdA "Disciplina delle acque minerali" va sostituito integralmente con il seguente:

1. Le concessioni di acque minerali, che comprendono le acque da imbottigliamento e le acque termali, continuano a essere regolate dalla relativa disciplina.
2. Per le valutazioni in ambito ambientale previste dalle presenti Norme di Attuazione, le acque minerali sono trattate come acque sotterranee e disciplinate da questo articolo.
3. Alle acque minerali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera (f), con le modalità stabilite dal comma 4 di questo articolo.
4. La valutazione, in ordine alla compatibilità presente e futura dell'uso minerale con l'uso potabile, in relazione alle caratteristiche di qualità e quantità dell'acquifero, viene effettuata nel corso delle procedure di rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di acque minerali.
5. Nel caso di acque minerali da sorgente ossia da acque che, se non captate, emergono naturalmente dal sottosuolo, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, di queste Norme di attuazione, alle concessioni si applica la disciplina per il rilascio del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico stabilita all'articolo 7 di queste Norme. Per le concessioni in essere la struttura competente in materia mineraria effettua la ricognizione delle portate utilizzate sulla base dei dati forniti dai concessionari, verifica la significatività delle sorgenti rispetto al regime idraulico dei corsi d'acqua recettori, e, tenuto conto degli esiti, potrà rideterminare la portata concessa. Per le nuove concessioni la valutazione viene effettuata nel corso della procedura di rilascio della concessione medesima.

Risposta
Osservazione accolta

Il **Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio** osserva quanto segue:

Vista la natura pianificatoria del documento, non si ritiene di esprimere alcun contributo di tipo urbanistico, a maggior ragione riguardante la "Carta di Sintesi della pericolosità". Si demanda alle fasi progettuali degli specifici interventi l'espressione di parere in ordine agli aspetti di competenza di tipo urbanistico e inerenti la CSP.

Le norme di attuazione del PUP individuano la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati) nonché dai ghiacciai tra le "invarianti" del PUP, ovvero quegli elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in quanto strettamente e durevolmente relazionati con l'ambiente e il territorio, nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica. La rete idrografica è in corso di aggiornamento e la documentazione, positivamente valutata dalla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) nella seduta dd. 7 giugno 2022, è disponibile al link http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/Aggiornamento_al_Piano_urbanistico_provinciale/

Risposta
Si prende atto dell'aggiornamento in corso della rete idrografica del P.U.P.. In futuro si valuteranno le eventuali necessità di adeguamento della rete dei corpi idrici anche in funzione dell'entità delle modifiche apportate.

Per la rete delle risorse idriche il PUP all'articolo 20 delle NdA sottolinea l'obiettivo della tutela delle risorse idriche e, attraverso l'apposita carta, introduce il principio dell'aggiornamento dinamico. Per le aree di protezione delle risorse idriche (aree di rispetto dei laghi e di protezione fluviale), la cui impostazione deriva dal PUP vigente e dalle previsioni del PGUAP in tema di ambiti fluviali di interesse ecologico, il PUP riafferma il concetto di protezione delle risorse idriche e dei relativi habitat (fasce lacuali e fluviali) e ne riconosce il ruolo di connessione. In questo senso una rete importante è quella delle aree di protezione fluviale (in particolare dagli ambiti fluviali di interesse ecologico e delle previsioni di aree di protezione fluviale) che tende ad assicurare fasce di naturalità lungo le principali aste fluviali. I piani territoriali delle comunità e i piani regolatori approfondiscono queste tematiche, in particolare definiscono le misure di disciplina, in coerenza con gli obiettivi del PUP e in accordo con i criteri dettati dal PGUAP, secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità paesistica.

Rispetto alle aree di protezione dei laghi, il PUP conferma l'impostazione vigente nella consapevolezza che la salvaguardia delle condizioni ecosistemiche e dei caratteri di naturalità dei laghi trentini passa necessariamente attraverso la tutela delle acque nonché attraverso un'attenta protezione delle aree spondali. Concorrendo a indirizzare le scelte provinciali, il PUP punta attraverso la disciplina delle fasce di protezione dei laghi a integrare significativamente le diverse esigenze ambientali e ricreative, al fine della valorizzazione complessiva, e della riqualificazione dove necessario, delle aree lacuali. La disciplina di riferimento è stata così aggiornata al fine di rendere possibili interventi di riqualificazione di complessi edilizi esistenti, attraverso interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. A tal fine i piani regolatori generali possono ammettere ulteriori interventi nelle modalità palesate nelle NdA del PUP. Si chiede di armonizzare il comma 2 dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano con l'articolo 22 delle NdA del PUP, in particolare nella specifica "sono ammessi solo interventi volti alla riqualificazione paesaggistica e ambientale...", che pare escludere varie opere ammesse dall'art. 22 delle NdA del PUP.

Risposta

Si propone di sostituire il comma 2 dell'art. 13 delle NdA del PTA con il seguente: "Ai fini di perseguire la funzionalità della fascia perilacuale, così come descritta al paragrafo 6 dell'Allegato E del presente Piano, sono ammessi interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico nonché ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti consentiti dall'articolo 22 del PUP, purchè questi non comportino alterazioni tali da incidere sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico lacustre e/o sul mantenimento degli stessi.
Se tali interventi interessano la fascia perilacuale così come descritta al paragrafo 6 dell'Allegato E del presente Piano, questi devono essere sottoposti a parere di APPA, che si esprimerà in base alla naturalità e alla funzionalità della fascia riparia coinvolta nell'intervento e allo stato di qualità del corpo idrico."

Si sottolinea che il PUP assoggetta alla tutela paesistica le fasce lacuali di cui all'art. 22 delle NdA del PUP, in quanto bellezze naturali; il PUP infatti identifica tali fasce come una categoria di beni da tutelare, per la rispondenza a caratteri fondamentali del paesaggio. La norma di riferimento ammette la trasformazione delle zone di protezione dei laghi e la relativa fruizione turistica e ricreativa in modo coerente con i valori naturalistici, ambientali e paesaggistici di tali contesti.

In merito alle aree di protezione fluviale, si valuta positivamente l'auspicio di attivare contratti di fiume introdotti all'art. 68 bis del d.lgs. 152/06, come emerge negli elaborati di Piano. Si condivide infatti che un approccio partecipativo sia un presupposto essenziale a garantire la sostenibilità dello sviluppo. A tal fine si ricorda un positivo esempio delle attività del Parco Fluviale della Sarca nella lotta alle specie alloctone, in particolare il progetto di gestione del Poligono del Giappone, specie aliena che, tra le altre conseguenze sugli ecosistemi naturali, altera fortemente il paesaggio, sostituendosi alla vegetazione originaria. Tale progetto, e così pure l'approccio partecipativo e inclusivo a base dello stesso, potrebbe essere esteso anche alle altre aste fluviali che soffrono della presenza di specie aliene, con indubbi risvolti positivi diffusi, sull'ecosistema fluviale e sul paesaggio.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile ed Aree Protette osserva quanto segue:

Nel PTA risulta esserci un'adeguata valutazione delle interferenze con la Rete Natura 2000 e con i siti protetti.

Sussistono incongruenze tra i dati riportati nel paragrafo 8.1.6 Biodiversità e la Tabella 28: in provincia sono presenti 154 siti riconducibili alla Rete Natura 2000, 46 Riserve Naturali Provinciali, 223 riserve locali e 10 Reti delle Riserve.

Risposta

Si accoglie l'osservazione e si aggiornano i dati riportati.

Nell' Allegato C, per le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie si riscontra un conflitto con l'allegato N (condizioni e circostanze ai fini delle applicazioni di proroghe e deroghe al raggiungimento degli obiettivi di qualità, vedi tabella nel parere) e con quanto indicato nelle NdA all'art. 15 comma 4. Con riferimento ai corpi idrici che attraversano o interessano aree protette, si richiede di verificare la concessione di deroghe al raggiungimento del previsto stato di qualità dei corpi idrici, valutando invece l'istituto della proroga finalizzata ad attivare tempestivamente misure per il miglioramento dello stato di qualità.

Risposta

Si premette che la definizione delle esenzioni nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque contenute nell'Allegato N effettuata dal Gruppo di lavoro "CIFM ed Esenzioni ai sensi della DQA" del Tavolo Tecnico Acque (costituito dalle Strutture competenti nel merito della PAT tra le quali anche un rappresentante del SSAP) è stata fatta in coerenza con la metodologia elaborata dal Distretto Alpi Orientali nel Piano di gestione Distrettuale, tenendo conto anche della sostenibilità economica degli interventi previsti.
A supporto dell'accoglimento da parte di APPA delle osservazioni formulate dal Servizio Sviluppo sostenibile ed aree protette, si riporta di seguito la nuova ISTRUTTORIA TECNICA dd. 16 set 2022 effettuata dal GDL "CIFM ed Esenzioni ai sensi della DQA" sui singoli corpi idrici segnalati dal SSAP applicando sempre la metodologia del DAO.

- TORR. NOCE ITARW02AD09800030TN (STATO ECOLOGICO SUFFICIENTE) in DEROGA PER INFATTIBILITA' TECNICA
  Il GDL ha richiesto al Servizio Agricoltura di valutare di introdurre a breve la misura dei centri di lavaggio prevista per tale corpo idrico (ASR_PAT_ 001: Realizzazione di centri di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui all'azione A.6 del PAN. Tale misura è stata ritenuta "efficace con sostenibilità da verificare"). Considerato che non è prevista una pianificazione di realizzazione futura di centri di lavaggio e considerato che è difficile poter valutare a priori se i risultati positivi derivanti dalla realizzazione di tali centri potranno essere risolutivi relativamente al miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici, si ritiene opportuno mantenere la condizione di deroga.

- FIUME ADIGE ITARW02AD00100140TN (STATO ECOLOGICO SUFFICIENTE) in DEROGA PER INFATTIBILITA' TECNICA
  IL GDL esenzioni ritiene che il corpo idrico abbia delle pressioni che sono legate alla presenza a monte di altri corpi idrici che a loro volta presentano pressioni (torrente Noce e Fossa di Caldaro), per questo motivo non si ritiene di ottemperare alla richiesta di modifica da deroga a proroga. Si evidenzia che l'area protetta ZCS Foci dell'Avisio con la quale interferisce il tratto di fiume Adige e che è stata indicata nel parere del SSAP, ha come corso d'acqua guida l'Avisio che è in stato ecologico buono.

- RIO PONGAIOLA ITARW02AD10400010TN (STATO ECOLOGICO SUFFICIENTE) in DEROGA PER SPROPORZIONE COSTI
  SGRIE ed APPA evidenziano come il problema sia collegato all'attuazione della deroga alla disciplina dei rilasci del DMV definita per le concessioni ad uso irriguo esistenti della Val di Non ai sensi della D.G.P. n. 1558 del 24 agosto 2018. Tale delibera prevede una fase transitoria di rilascio progressivo dei valori del DMV, fino al raggiungimento graduale della misura dei 2 l/s per ogni km2 di bacino sotteso, funzionale all'implementazione del progetto di efficientamento del sistema irriguo della Valle di Non medesima, che dovrebbe trovare attuazione entro la fine del 2026. Il Servizio Agricoltura evidenzia che i termini di progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento del sistema irriguo della Valle di Non potrebbero non risultare compatibili con la data di fine 2026. Per tale motivo evidenzia la necessità vitale di mantenere la condizione di deroga fino al completamento delle opere di efficientamento del sistema irriguo.

- RIO DI TUAZEN O DI DENNO ITARW02AD10300010TN (STATO ECOLOGICO SCARSO) in DEROGA PER SPROPORZIONE COSTI
  Il GDL esenzioni prende atto della richiesta del SSAP ed evidenzia l'importanza di reperire le risorse per la realizzazione degli interventi sugli scarichi fognari degli abitati afferenti al bacino idrico del rio, l'accoglimento della proposta di modifica da deroga e proroga è subordinato alla realizzazione degli interventi sugli scarichi. Come già segnalato dal CAL, il problema è legato alla disponibilità di fondi, quindi si ritiene utile inserirlo in cima alla lista degli eventuali interventi).

- TORR. TRESENICA ITARW02AD10500010TN (STATO ECOLOGICO SUFFICIENTE) in PROROGA BUONO oltre il 2027
  Il GDL esenzioni evidenzia che la segnalazione del SSAP è errata: il corpo idrico è già in PROROGA

Verifica sull'inserimento del lago di Terlago tra i corpi idrici in deroga vista l'assenza delle motivazioni di dettaglio dell'esenzione e del tipo di deroga concessa.

Risposta
Il GDL esenzioni richiama che è stato valutato in sede di Reporting WISE, dopo confronto tra APPA e Distretto Alpi Orientali, di assegnare al lago di Terlago la Proroga per condizioni naturali.

Allegato O (NdA): si evidenzia una significativa similitudine tra obiettivi e le previsioni di cui all'art.3 c. 2 lettera f circa "la possibilità di preservare la valenza naturalistica di aree ad elevato valore naturalistico conservazionistico" e quanto indicato all'art. 7 c. 2 circa l'individuazione di "fattori di protezione individuati dall'allegato L" per la determinazione del valore del DE. Come da accordi verbali intercorsi, si ritiene opportuno che la proposta delle due deliberazioni previste all'articolo 16 comma 2 lettera c ed h sia affidata alla struttura competente in materia ambiente, in concerto, per quanto di competenza, con lo scrivente Servizio.

Risposta
Si accoglie parzialmente l'osservazione, modificando l'art.16 comma 2 lett.c con l'integrazione "di concerto con la struttura competente in materia di ambiente" e l'art. 16 comma 2 lett. h con l'integrazione " e aree naturali protette".

L'**Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia** nelle sue osservazioni fa riferimento al documento Rapporto Ambientale:

I dati riportati per descrivere la situazione del rilascio del DMV dalle derivazioni superficiali si riferiscono alle concessioni attive al dicembre 2021; per coerenza con le analisi svolte per questo aggiornamento del PTA al fine di definire la pressione derivatoria sui corpi idrici superficiali, si deve fare riferimento alla situazione concessoria di aprile 2019.

Risposta

Si accetta l'osservazione e si sostituisce quanto scritto al paragrafo 4.5 pag. 30 con il seguente testo: "Con una gradualità scandita dalle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, allo stato attuale il rilascio del DMV avviene anche da 1.227 derivazioni (1.113 prelievi da corsi d'acqua o laghi, 114 da sorgenti) su un totale di 10.084 captazioni da acque superficiali (2.921 da corsi d'acqua o laghi, 6.987 da sorgenti e 176 GDI)."

Stato attuale di applicazione del DMV (pag. 31, paragrafo 4.5): per meglio comprendere l'impatto della gradualità dell'applicazione del DMV scandita dal Piano di tutela delle acque del 2015, è il caso di inserire la descrizione di seguito riportata di come la situazione del rilascio del deflusso minimo vitale è cambiata a partire dal primo gennaio 2017.

Risposta

Si accetta l'osservazione e si sostituisce l'intero periodo con il seguente, compresi i grafici a torta e le tabelle: "Riguardo all'applicazione di quest'ultimo punto, ovvero al rilascio del DMV dalle derivazioni superficiali delle concessioni attive prima del 15/02/2006 e loro rinnovi, le captazioni coinvolte sono state 872, di cui 776 da corsi d'acqua o laghi e 96 da sorgenti. Tale provvedimento ha portato da 517 (tenuto conto anche dei rilasci dalle derivazioni delle GDI) a 1.389 i rilasci da acque superficiali, incrementando da 5.1% a 13.8% la percentuale di derivazioni che rilasciano il DMV rispetto al numero totale.
Questa percentuale può sembrare esigua, ma se si analizza l'impatto del rilascio del DMV tenendo conto della portata media concessa alle derivazioni anziché in termini di quantità di captazioni coinvolte, il risultato è completamente diverso. Infatti solamente le GDI, a cui è stato applicato l'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale previsto dal PGUAP fin dal 01/01/2009, corrispondono al 71.2% della portata media totale concessa ai prelievi da acque superficiali. Mentre le derivazioni concesse prima del 15/2/2006 che si sono adeguate al rilascio del DMV dal 01/01/2017 corrispondono al 6.2% del totale, in termini di portata media concessa. Pertanto le captazioni per le quali al momento non è applicata la disciplina del DMV per le motivazioni descritte precedentemente, sono 8.695 (di cui 1.808 da corsi d'acqua o laghi e 6.873 da sorgenti) a cui però è concessa una portata media di prelievo pari al 13.1% del totale, ovvero una quantità pro-capite di circa 9 l/s. Anche per questo motivo è stato deciso con questo aggiornamento del PTA di iniziare ad applicare il rilascio del DMV/DE anche a concessioni con portate medie inferiori ai limiti finora utilizzati.

Osservazione a pag. 34, Tabella 10 Obiettivi del PTA: obiettivo O4. Cambiare la descrizione dell'obiettivo con "Armonizzazione del DMV da PGUAP al Deflusso Ecologico" in analogia a quanto riportato nel titolo dell'allegato L.

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione a pag. 70, Tabella 16 Obiettivi del PTA: obiettivo O4. Cambiare la descrizione dell'obiettivo con "Armonizzazione del DMV da PGUAP al Deflusso Ecologico" in analogia a quanto riportato nel titolo dell'allegato L.

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione a pag. 73, Tabella 20 Obiettivi del PTA: obiettivo O4. Cambiare la descrizione dell'obiettivo con "Armonizzazione del DMV da PGUAP al Deflusso Ecologico" in analogia a quanto riportato nel titolo dell'allegato L.

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione a pag. 74, Paragrafo 7.1.1 Agendo 2030 e pagine seguenti fino a pag. 83 Obiettivi del PTA: obiettivo O4. Cambiare la descrizione dell'obiettivo con "Armonizzazione del DMV da PGUAP al Deflusso Ecologico" in analogia a quanto riportato nel titolo dell'allegato L.

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione a pag. 140, Tabella Obiettivi del PTA: obiettivo O4. Cambiare la descrizione dell'obiettivo con "Armonizzazione del DMV da PGUAP al Deflusso Ecologico" in analogia a quanto riportato nel titolo dell'allegato L.

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione a pag. 85, paragrafo 7.4. Il Rapporto Ambientale in merito alla coerenza interna tra le azioni previste e gli obiettivi di piano richiama il fatto che la definizione del deflusso ecologico, diversamente al minimo vitale (DMV), è strettamente collegata al regime idrologico naturale o naturalizzato, cioè quello che si avrebbe nel corso d'acqua se non ci fossero tutti i prelievi antropici. Proprio per questo motivo, diversamente da quanto scritto nel rapporto, non è per nulla certa la possibilità di un aumento dei rilasci, visto che, come ripetutamente ribadito nel documento e nell'allegato M del nuovo PTA (capitolo "Effetto dei cambiamenti climatici a breve termine sui regimi minime delle portate naturali"), la previsione dell'effetto a breve termine dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica è una naturale diminuzione della disponibilità, a cui dovranno adeguarsi non solo gli utilizzatori, ma per definizione anche il DE.

Risposta

L'armonizzazione del rilascio del DMV da PGUAP al Deflusso Ecologico andrà a determinare modifiche alle entità e modalità dei rilasci. Non si può escludere a priori che localmente sussista la possibilità che possano aumentare rispetto a quanto rilasciato allo stato attuale e nemmeno rispetto a quanto potrebbe essere in rapporto alle portate alterate dall'effetto dai cambiamenti climatici. L'accentuazione degli eventi estremi e la modificazione dei periodi idrologici possono determinare criticità agli ecosistemi acquatici che possono appunto essere mitigati tramite un maggiore rilascio in proporzione a quanto effettuato dal DMV da PGUAP. Ad esempio ad un corso d'acqua che tenderà verso un nuovo regime intermittente potrà essere assicurata la necessaria tutela degli ecosistemi tramite un rilascio proporzionalmente maggiore nel tentativo di salvaguardare gli ecosistemi più vulnerabili, salvo decretarne a priori il nuovo stato e non agire per la sua tutela. Non vi è certezza a riguardo ma è probabile.

Per l'obiettivo O8, oltre a quanto osservato sopra e quanto riportato nel Rapporto Ambientale, è necessario fare una precisazione che riguarda principalmente le misure M1 e M21, ma che ha validità anche nella valutazione degli effetti del nuovo piano di tutela sui fattori ambientali (paragrafo 9.2). Il decreto ministeriale del 28/07/2004 definisce il bilancio idrico come il risultato di un processo di "comparazione fra le risorse idriche disponibili al netto delle risorse necessarie per la conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni, esistenti e previsti, dei diversi usi". Introduce anche l'utilizzo delle curve di durata della disponibilità idrica "da raffrontare con i fabbisogni per valutare la sostenibilità di eventuali deficit". Per questo motivo quando ci si riferisce all'equilibrio del bilancio idrico (o al suo "riequilibrio") bisogna tenere a mente che oltre al DMV o al deflusso ecologico si devono considerare anche i fabbisogni degli utilizzatori. Quindi l'obiettivo O8 di mitigazione delle pressioni idrologiche, oltre a contemplare l'effetto dei cambiamenti climatici sul regime naturale (con una naturale diminuzione della risorsa), deve anche rispondere dell'equilibrio del bilancio idrico e quindi del soddisfacimento dei fabbisogni, esistenti e previsti, per i diversi usi della risorsa.
Da ciò ne deriva che nelle schede del paragrafo 9.2 degli effetti delle misure M1, M12, M13, M15 e M21 occorre inserire come conseguenze secondarie negative anche la potenziale limitazione dello sviluppo delle comunità locali e dei loro fabbisogni idrici.

Risposta

Risulta che nella tabella M1 sia già contemplata la "potenziale limitazione allo sviluppo delle comunità locali".
L'obiettivo O8 di mitigazione delle pressioni idrologiche, infatti deve necessariamente contemplare anche l'equilibrio del bilancio idrico e, di conseguenza, considerare anche il soddisfacimento dei fabbisogni, esistenti e previsti, per i diversi usi della risorsa idrica.
In tal senso si ritiene di concordare con l'inserimento, come conseguenza secondaria negativa, per le misure M1 (Attuazione dei rilasci al fine di soddisfare il Deflusso Ecologico), M12 (Assoggettamento o aumento del rilascio del DMV fino ai valori previsti nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche in occasione di rinnovi/varianti alle concessioni d'acqua pubblica), M13 (Diminuzione della dotazione idrica delle concessioni ad uso irriguo fino ai valori previsti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche in occasione di varianti/rinnovi d'acqua pubblica), M15 (In occasione di rinnovi/varianti alle concessioni d'acqua pubblica ricadenti nei corpi idrici posti idrologicamente a monte del corpo idrico interessato sul quale è stata rilevata la pressione significativa da derivazione cumulata verranno applicate, in funzione della tipologia di derivazione, le misure specifiche sopra indicate, dalla MISURA 12 alla MISURA 14) e M21 (Individuazione di nuovi paradigmi di gestione delle risorse idriche a scala di distretto che tengano conto dei possibili scenari climatici e socio-economici futuri) la potenziale limitazione dello sviluppo delle comunità locali e dei loro fabbisogni idrici. Questo in quanto il settore agricolo gioca un ruolo importante per il territorio, con effetti positivi sia in ambito ambientale (tenuta rischio idrogeologico, conservazione del territorio e quindi del paesaggio) che in ambito sociale (sviluppo economico di molte zone del territorio provinciale).
Non si concorda sull'inserimento della locuzione "...e dei loro fabbisogni idrici" in quanto la loro diminuzione è da ritenersi un fattore positivo in quanto alla base di un uso sostenibile della risorsa.

Proposta alternativa all'indicatore di prestazione P.02 a pag.136 paragrafo 10.2. Gli indicatori di prestazione definiti nel Rapporto Ambientale della VAS servono a quantificare il livello di attuazione delle misure (o obiettivi?) del nuovo Piano di tutela. Per la misura che riguarda l'armonizzazione del rilascio del deflusso ecologico al minimo vitale stabilito nel PGUAP (M1) è proposto come indicatore prestazionale P.02 "il volume annuo (in m3) di DMV o DE, così definito dai titoli di concessione, diviso per bacini e per uso".
Un indicatore così costruito non fornisce la giusta misura dell'applicazione del DMV o DE, perché in realtà non si tratta di rilasciare risorsa, ma di non prelevarla quando in alveo transita meno del minimo stabilito, in modo che defluisca a valle indisturbata. Per cui se una captazione di monte rilascia un certo volume di DMV o DE, quella di valle lo lascerà transitare, aggiungendo in alveo solamente la quota dovuta all'interbacino che sottende direttamente. Invece l'indicatore P.02 per come è definito somma erroneamente il rilascio totale di DMV/DE da ambedue le derivazioni, sovrastimandolo. Inoltre per le sorgenti a cui si applica come DMV il 20% della portata istantanea, la definizione del volume annuo rilasciato è pressoché impossibile.

Si propone quindi come indicatore di prestazione del livello di attuazione dell'armonizzazione del rilascio del DMV/DE quello utilizzato per descrivere lo stato attuale di applicazione del deflusso minimo vitale, cioè "la percentuale della portata media concessa alle derivazioni con DMV rispetto al totale". Per finalizzare ancora meglio questo indicatore al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, può essere declinato per corpo idrico e per uso. Si può inserire la tabella dell'indicatore P.02 proposto a titolo di esempio.(nel parere segue tabella, non riportata per esigenze di sintesi).

Risposta
Si concorda con la modifica proposta all'indicatore P.02 che viene modificato.

Capitolo 7.3.5. Si osserva che la matrice di coerenza con il Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 sia priva di argomentazioni a supporto della scelta di "coerenza parziale (CP)", soprattutto in ragione delle scelte evidenziate nel Piano Energetico che considerano limitazioni alla portata per perseguire il principio di qualità e tutela della matrice acqua.

Risposta
Come riportato ad inizio del capitolo 7, per coerenza parziale si intende che "Gli obiettivi, pur nella coerenza con le pianificazioni di appartenenza, necessitano di un confronto sul territorio per la loro attuazione". Come ribadito dal rapporto ambientale, le utilizzazioni idriche, ed in particolare l'uso idroelettrico in relazione ai quantitativi utilizzati, sono potenzialmente in contrasto con la tutela dei corpi idrici.
Il principio di qualità e tutela della matrice acqua citato dal Piano Energetico Ambientale Provinciale, che rappresenta anche un obbligo normativo, dovrà essere attuato caso per caso tenendo in considerazione i dettami della normativa e le peculiarità dei singoli corpi idrici. Tale processo, svolto nell'ambito delle autorizzazioni e dei rinnovi, comporterà un confronto la cui conclusione non è la mera applicazione del DMV (o deflusso ecologico) ma prevede una concertazione ed in molti casi vincoli specifici. Tale assetto, inoltre, qualora nel futuro non permettesse il raggiungimento degli obiettivi di qualità potrebbe prevedere una revisione dei valori di rilascio locale. In base a tali valutazioni sono stati assegnati i giudizi di coerenza parziale.

Capitolo 8.1.2.1. Si evidenzia che gli impatti considerati non siano rappresentati in dettaglio distinguendo tra quelli dovuti ai cambiamenti climatici, all'applicazione dei principi di armonizzazione al DE, ad oggi non quantificabile, e agli usi concorrenti e usi prevalenti, così come invece fatto nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021- 2030 a pagina 195 e seguenti.

Risposta

si fa riferimento a quanto riportato nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 nel paragrafo 3 pag. del documento pdf 214. Come riportato nell'osservazione la disamina del PEAP riguarda una proiezione nel futuro del comparto idroelettrico in relazione alla riassegnazione delle concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a possibili variazioni sulla produzione idroelettrica a parità di portata derivata, alle possibili variazioni delle portate derivabili, a nuove concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, all'ottimizzazione economica degli impianti e stoccaggio dell'energia: sistemi di pompaggio. Considerando le attuali incertezze relative a tali proiezioni dovute a:

- limitata conoscenza degli specifici effetti dei cambiamenti climatici sul regime dei corsi d'acqua trentini (il progetto orientgate utilizzato per le valutazioni riguarda i due bacini Brenta e Noce rendendo molto approssimate specifiche considerazioni sui rimanenti bacini);
- scarsa conoscenza dei regimi di magra morbida passati ed attuali considerando l'inadeguatezza di molte delle stazioni idrometriche provinciali ad apprezzare tali regimi, (fondamentale base conoscitiva per proiezioni future in base a modelli previsionali);
- l'attuale conoscenza in merito all'applicazione dei principi di armonizzazione del DMV del PGUAP al DE;
- l'incertezza sul sulle modalità del rinnovo della Grandi derivazioni idroelettriche anche alla luce del recente disegno di legge 162/XVI;
- la crisi energetica in atto che ha fatto lievitare in maniera del tutto inattesa i costi energetici;
- la possibilità di derogare al DMV introdotta dalla Delibera di Giunta 1334 22/07/2022 che ha determina un'ulteriore incertezza nella disciplina appare poco significativa una dettagliata valutazione degli impatti nel dettaglio.

Il piano ed il rapporto ambientale riportano d'altra parte la necessità di approfondire la conoscenza dei regimi idrologici in relazione ai cambiamenti climatici (si veda il piano di Monitoraggio) ed un metodo di indagine che preveda l'analisi economica anche in relazione al valore dei servizi ecosistemici. Azioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico ed in grado di adattarsi ai cambiamenti in atto.

Osservazione a pag. 140, paragrafo 11. Nel Rapporto Ambientale viene citato a più riprese lo strumento del contratto di fiume legato all'analisi economica, in particolare a pag. 38, 84, 87, 131 e 140. Per maggior chiarezza si propone di specificare meglio le seguenti frasi di pag. 140: "Sono emerse possibili criticità (messe in evidenza con il giudizio di coerenza parziale) nei confronti delle pianificazioni che promuovono la produzione di energia rinnovabili (in relazione alle possibili limitazioni imposte al comparto idroelettrico) oltre a quelle legate alla sicurezza idraulica del territorio (in quanto le sistemazioni torrentizie e fluviali talvolta sono motivo di scadimento della qualità dei corpi idrici). L'analisi economica ed il suo prospettato approfondimento per definire una strategia per il recupero dei costi ambientali rappresentano la base per risolvere tali singole criticità soddisfacendo ai principi dello sviluppo sostenibile. L'analisi economica è una delle novità introdotte dal PTA 2021 ed è la base conoscitiva per i "contratti di fiume" introdotti all'art. 68 bis del d.lgs. 152/06".

Si propone quindi la seguente formulazione: "Sono emerse possibili criticità (messe in evidenza con il giudizio di coerenza parziale) nei confronti delle pianificazioni che promuovono la produzione di energia rinnovabili (in relazione alle possibili limitazioni imposte al comparto idroelettrico) oltre a quelle legate alla sicurezza idraulica del territorio (in quanto le sistemazioni torrentizie e fluviali talvolta sono motivo di scadimento della qualità dei corpi idrici). L'analisi economica ed il suo prospettato approfondimento per definire una strategia per il recupero dei costi ambientali costituisce un importante riferimento per affrontare tali singole criticità soddisfacendo ai principi dello sviluppo sostenibile. L'analisi economica oltre a perseguire le sue finalità principali di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, costituisce un importante punto di riferimento anche per i "contratti di fiume" introdotti all'art. 68 bis del d.lgs. 152/06."

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione a pag. 141, Tabella - colonna "Effetti ambientali negativi", prima riga:
attuale formulazione - "Limite alla produzione di energia rinnovabile rispetto al potenziale disponibile". Si propone quindi la seguente formulazione: - "Limitazione o contestuale diminuzione nella produzione di energia rinnovabile idroelettrica rispetto al potenziale disponibile in funzione alle effettive modalità di attuazione del Decreto direttoriale STA 29/2017 - Valutazione ambientale ex ante e del Decreto direttoriale STA 30/2017 - Deflusso ecologico"

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

Il **Settore Autorizzazioni e Controlli di APPA** osserva quanto segue:

Gli obiettivi individuati dal PTA, nonché le azioni/misure previste per raggiungere tali obiettivi, non prevedono azioni direttamente applicabili alla gestione dei rifiuti. In merito agli obiettivi specifici di protezione ambientale di cui al paragrafo 8.3 del Rapporto Ambientale, si concorda con l'obiettivo relativo ai rifiuti, il quale prevede di "Ridurre la produzione di rifiuti ed ottimizzare la raccolta differenziata" (COD 17), nonché con quello relativo alla presenza di siti contaminati, che prevede di "Procedere con le bonifiche ambientali" (COD 7).

In merito alla coerenza del PTA con il Piano Rifiuti (sia Speciali che Urbani), sia i criteri di localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inerti, sia quelli per gli impianti di smaltimento/recupero rifiuti speciali e rifiuti urbani (pericolosi e non pericolosi) contenuti in questi siano in accordo con le misure di tutela definite nel PTA, pertanto la definizione dei nuovi criteri è coerente con gli obiettivi di tutela definiti dal PTA.

Per quanto concerne l'aspetto dei siti contaminati si ritiene esaustiva, per lo scopo del PTA, la trattazione riportata sia nel Piano che nel Rapporto Ambientale e pertanto non si rilevano ulteriori esigenze di approfondimento.

4.3. Pareri nell'ambito della fase di consultazione e partecipazione

Nell'ambito della **fase di consultazione e partecipazione pubblica** del PTA, effettuata dall'11 gennaio all'11 luglio 2022 in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenuti i seguenti contributi:

	n. protocollo	data
HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	369 (ns. 441378)	22/06/22
FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	LC/lc/22/163 (ns. 469301)	01/07/22
SUANFARMA ITALIA SPA	483873	07/07/22
COMITATO PERMANENTE PER LA DIFESA DELLE ACQUE DEL TRENTINO	485903	08/07/22
FEDERAZIONE DEL TAVOLO ASSOCIAZIONI FIUME CHIESE E LAGO D'IDRO	493606	12/07/22

Per quanto riguarda **Hydro Dolomiti Energia SRL**, si riportano di seguito le osservazioni inviate:

Nella "Sintesi non tecnica Rapporto ambientale" si riporta un giudizio di coerenza parziale tra il PTA e le pianificazioni che promuovono la produzione di energia rinnovabile: in particolare "il confronto tra la necessità di rispettare i vincoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e l'importante potenziale idroelettrico trentino imporrà la limitazione di tale produzione che dovrà avvenire nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile". Lo stesso PTA indica i "contratti di fiume" (ai sensi dell'art. 68 bis del d.lgs 152/06) quale strumento per la risoluzione dei conflitti originati da obiettivi pianificatori contrastanti.
Poiché le NdA del PTA non prevedono i "contratti di fiume" per la risoluzione dei citati conflitti (sono citati solo all'art. 13 quale possibile strumento volto "a definire misure per la tutela e il miglioramento delle aree di pertinenza perilacuale e perifluviale"), quale atto pianificatorio o amministrativo è previsto per fornire le indicazioni per orientarsi alla luce anche dell'attuale contesto di transizione energetico ambientale a cui tutti i portatori d'interesse sono chiamati a contribuire?

Risposta

Il dualismo qualità delle acque e produzione di energia rinnovabile rappresenta uno dei principali contrasti che il PTA Trentino dovrà gestire. Tale opposizione deve trovare un compromesso che però non può derogare dal raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L'analisi economica ed il suo prospettato approfondimento per definire una strategia per il recupero dei costi ambientali costituisce un importante riferimento per affrontare le criticità emergenti dalla necessità di rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile; oltre a perseguire le sue finalità principali di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, costituisce un importante punto di riferimento per una gestione ottimale della risorsa idrica.
I contratti di fiume appaiono strumenti da definire a seguito del contributo di tutti gli. stakeholders a livello di istituzioni, imprese, cittadini, associazioni, etc. Non sembra

possibile dare immediata attuazione a contratti di fiume per ogni asta principale dei corsi d'acqua del Trentino, e la stessa definizione del contratto di fiume avviene al termine di un percorso di concertazione e confronto che non può trovare attuazione dentro al PTA. Si prevede di effettuare nel ciclo di pianificazione una sperimentazione in uno o più bacini pilota, coinvolgendo presumibilmente le Comunità di valle come enti territoriali coordinanti. Il PTA si farà promotore della proposta inserendo tale possibilità in un articolo delle NdA.

Con il PTA si intende realizzare un'analisi economica che andrà a contribuire alle strategie dello sviluppo sostenibile che dovranno valutare per ogni corpo idrico il dualismo tra "tutela idrica locale" e "riduzione delle immissioni di gas serra". La stessa analisi economica è la base conoscitiva per i "contratti di fiume". L'allegato H "Analisi economica degli usi e dei servizi idrici" illustra nei paragrafi dal 8.4.1 al 8.4.6 una netta sproporzione valutata per i diversi settori di utilizzo delle acque concesse tra "costi della risorsa" e "impatto di ogni uso", con conseguente non pieno rispetto del principio più volte enunciato nel PTA "chi inquina/usa – paga". Poiché le Norme di Attuazione del PTA non prevedono nulla di esplicito, attraverso quali strumenti pianificatori o amministrativi si darà corso all'applicazione dei criteri enunciati al paragrafo 8.4.1 volti alla rimodulazione dei canoni nel rispetto del principio più volte espresso nel Piano "chi inquina/usa – paga"? Anche alla luce dell'attuale situazione socio-economica, secondo quale principio il settore della produzione idroelettrica non è ritenuto strategico al pari almeno di altri settori di utilizzo? Attraverso quali strumenti verrà approfondita l'analisi economica presentata nel PTA?

Risposta

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2022 del 2019 con la quale si approvava l'analisi economica speditiva effettuata internamente alla PAT, rimanda ad una successiva e più approfondita analisi economica, l'individuazione del recupero dei costi ambientali e della risorsa per ogni settore di utilizzazione attraverso la riforma dei canoni demaniali con l'esclusione delle grandi derivazioni idroelettriche (GDI) che seguiranno il percorso delle riassegnazioni con gara di evidenza pubblica.
Le deliberazioni successive, n. 2067 del 14 dicembre 2020 e n. 1610 del 1 ottobre 2021 prevedono che entro il termine del 30 settembre 2022 venga approvata la modifica dei canoni a partire dall'annualità 2021 per le derivazioni con portata massima concessa superiore ai 100 l/s e a partire dall'annualità 2022 con le rimanenti derivazioni, una volta acquisiti gli elementi forniti dall'Università degli Studi di Trento nell'ambito dello studio "Implementazione dell'analisi economica nella pianificazione delle acque".
Vale la pena di evidenziare che nel corso del 2021 è stato rinnovato l'accordo di programma tra Provincia ed Università di Trento (deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 2 luglio 2021, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'Università e la ricerca 2020 - 2022 (articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1400 di data 18 settembre 2020. Integrazione per progetti di comune interesse"), all'interno del quale vi è una sezione dedicata al finanziamento attività di comune interesse tra PAT e Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM), riferita allo svolgimento di attività di formazione e divulgazione, sperimentazione e ricerca nel settore dell'utilizzo delle risorse idriche e dell'energia. Essa prevede, al punto A.3 del proprio programma di attività, la "Implementazione

dell'analisi economica nella pianificazione delle acque". La responsabile dello studio sarà la prof.ssa Sandra Notaro (Dipartimento di Economia e Management - DEM) coadiuvata dal prof. Carlo Fezzi (DEM), dal prof. Davide Geneletti (DICAM) e dal prof. Bruno Majone (DICAM). Nello specifico, il programma di attività è stato sottoscritto in data 29 luglio 2021 con nota prot. n. 31469/P, acquisita agli atti della PAT al n. 54573.
La riforma dei canoni e quindi il parziale recupero dei costi ambientali e della risorsa verrà attuata in maniera progressiva nei prossimi anni tenendo conto della realtà socio economica sulla quale andrà ad incidere. In questo panorama il settore idroelettrico si ritiene che per molti motivi (ambientali ed economici) sia strategico per la Provincia di Trento, sicuramente non inferiore ad altri settori con i quali sarà importante operare una giusta ponderazione degli interessi in gioco per un'adeguata ripartizione dei costi.

L'Allegato L riporta al Paragrafo 1.2.1 "Direttiva ex ante" che il Decreto colloca nella classe "rischio basso" le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare alcuna sottensione di tratti di corpo idrico e che utilizzano opere trasversali esistenti, senza la previsione di ulteriori opere, longitudinali e trasversali, se sono contestualmente predisposte opere per assicurare la continuità idrobiologica (scale o rampe di risalita dei pesci) e di sedimento ove ciò non comprometta l'efficacia delle mise di mitigazione del rischio di alluvioni. L'art. 3 comma 5 delle Norme di Attuazione prevede che "Non sono in generale ammesse nuove derivazioni per la produzione di energia idroelettrica su salti esistenti, salvo che sia preservata la possibilità di migliorare i complessi sistematori esistenti per le finalità idrauliche ed ambientali secondo condizioni e modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, di queste Norme di attuazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo Piano". Anche alla luce dell'attuale contesto di transizione energetico ambientale a cui tutti i portatori d'interesse sono chiamati a contribuire, si chiede il motivo della formulazione proposta all'art. 3 comma 5 delle NdA che pare più stringente – nelle more della prevista deliberazione della Giunta provinciale – rispetto a quanto previsto dal Decreto direttoriale.

Risposta

La proposta all'art. 3 comma 5 delle NdA intende salvaguardare il delicato equilibrio raggiunto nei bacini idrografici attraverso la realizzazione di sistemi di opere di consolidamento al fine di perseguire e di migliorare la stabilità dei versanti e dei corsi d'acqua. Questo intento vale in particolare per i corsi d'acqua a carattere più prettamente torrentizio, ossia caratterizzati da un regime idrologico fortemente condizionato dalla stagionalità e laddove i processi di trasporto di massa rivestono un ruolo importante e possono dare luogo a fenomeni con elevata capacità distruttiva. In tali contesti, risulta particolarmente importante preservare e garantire le condizioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di manutenzione delle opere, sia ordinaria che straordinaria, e non precludere la possibilità di intervenire per una loro evoluzione verso tipologie più funzionali rispetto alle dinamiche evolutive che intervengono a scala di bacino idrografico e/o ai nuovi interventi realizzati. Si chiarisce pertanto che nella prevista deliberazione della Giunta provinciale si intendono fornire precise indicazioni volte ad identificare i complessi sistematori che necessitano di maggiore salvaguardia, rispetto a sistemi, o singole opere, per le quali sarà possibile valutare la compatibilità di nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica.

La **Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di Miglioramento fondiario** chiede che i conteggi della "ripartizione costi ambientali in relazione al peso che ogni uso ha sulla qualità delle acque" l'allegato H del Piano (Analisi economica degli usi e dei servizi idrici), al paragrafo 7 tabella 45 siano radicalmente modificati tenendo nella giusta considerazione le esternalità positive date dall'agricoltura irrigua.

Risposta

I conteggi ai quali si riferisce l'osservazione sono stati riportati nell'allegato H a titolo esclusivamente esemplificativo. Oggi è in corso un approfondimento dell'analisi economica con il supporto dell'Università di Trento con la quale si stanno definendo i canoni ambientali per il recupero seppur parziale, dei costi delle misure sostenute dalla Provincia per mantenere il sistema della qualità delle acque in efficienza e conforme ai dettami della Direttiva 2000/60/CE. Il settore agricolo, determinando una pressione diffusa che concorre allo scadimento della qualità delle acque, sarà chiamato a contribuire al recupero di tali costi. La questione pertanto sarà riportata all'interno del tavolo di lavoro che sta mettendo a punto la riforma dei canoni demaniali di utilizzo delle acque, dove verranno sviluppati degli approfondimenti tematici che coinvolgeranno gli stakeholder del settore agricolo, oltre che il Dipartimento Agricoltura, e dove verranno valutate anche le diverse funzioni di mitigazione che l'agricoltura può avere rispetto ai cambiamenti climatici (contributo svolto delle colture agrarie nella segregazione del carbonio).

Evidenzia inoltre la necessità che la struttura irrigua della nostra provincia, complessivamente considerata, aumenti in maniera importante la capacità di invaso di acqua irrigua. Ritengono che una delle strategie per fronteggiare adeguatamente tali cambiamenti climatici passi attraverso lo stoccaggio delle precipitazioni che sembrano essere sempre più irregolari e "disordinate". In questo quadro chiedono che il Piano individui come strategica e prioritaria la costruzione di invasi per lo stoccaggio dell'acqua.

Risposta

L'utilizzo di bacini polivalenti rappresenta una tra le possibili misure che rientrano tra le azioni prioritarie di adattamento ai cambiamenti climatici suggerite nell'Allegato M (Il ruolo dei cambiamenti climatici). Come misura ad alto valore strategico viene infatti individuato il "potenziamento delle infrastrutture idriche, favorendo l'interconnessione e le funzioni multiple delle reti, e aumentando la capacità di ritenzione e di accumulo del sistema, ad esempio rafforzando il ricorso agli invasi ad uso misto e ottimizzandone la gestione". La realizzazione di nuovi invasi deve tuttavia tenere in considerazione una serie di aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in un'ottica di gestione di sistema che tenga adeguatamente conto anche degli aspetti ecologici e delle specificità territoriali. Pur condividendo quindi l'opportunità e la necessità di realizzare infrastrutture idonee a rispondere alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici, si ritiene che la loro pianificazione debba essere prevista e governata attraverso strumenti più flessibili, tali da poter rispondere in modo tempestivo e adeguato alle necessità dei territori.
Allo stato attuale a livello provinciale non esiste una struttura con un ruolo di coordinamento nella definizione di un quadro programmatorio per la definizione di bacini di accumulo, per qualsiasi uso, che sia deputata a definire la modalità di individuazione delle iniziative da ricomprendere in detto quadro. La stessa disciplina autorizzativa varia all'interno della PAT a seconda della tipologia di utilizzo (innevamento/altri usi). La struttura competente in materia di risorse idriche viene coinvolta da diversi Consorzi di Miglioramento Fondiario sul territorio provinciale al fine di definire le possibili fonti di alimentazione dei bacini in fase di progettazione preliminare..

Suanfarma SPA osserva quanto segue:

Le artificializzazioni che hanno trasformato il rio Coste in un canale privo di connessioni ecologiche funzionali col territorio circostante hanno un effetto negativo sul comparto biotico e quindi sui risultati dei monitoraggi degli EQB che verranno svolti sul corpo idrico per classificarlo ai sensi del dlgs 152/06.

Risposta

L'Elemento di Qualità Biologica delle diatomee, che è stato monitorato nel rio Coste per classificarne lo stato ecologico, non risente delle artificializzazioni del rio, in quanto tale comunità colonizza in modo adeguato qualsiasi superficie immersa nell'acqua. Proprio per questo motivo la normativa vigente non prevede di applicare coefficienti migliorativi all'indice ICMi in caso di monitoraggio di corpi idrici fortemente modificati, come al contrario è previsto per gli elementi di qualità dei macroinvertebrati e delle macrofite.

Per circa la metà della sua lunghezza il rio è determinato dallo scarico della fognatura bianca in cui confluisce anche Suanfarma. Tuttavia sono state rilevate diverse sostanze chimiche prioritarie la cui presenza non può essere imputata allo stabilimento, perché non utilizzate nei processi produttivi. Il monitoraggio del rio e la sua classificazione valuterà perlopiù la qualità di uno scarico industriale invece del rio.

Risposta

Sul territorio provinciale ci sono altri casi di corpi idrici fortemente caratterizzati da uno o più scarichi a monte, anche come rapporti in termini di portate. Il fatto che un corso d'acqua di origine naturale sia soggetto a forti pressioni di origine antropica non esclude la possibilità di monitorarne la qualità e di assegnarne uno stato da raggiungere o mantenere, anzi la norma prevede proprio che in casi di particolare attenzione possano essere definiti corpi idrici anche piccoli elementi di acque superficiali con rischi di impatti significativi per i corpi idrici nel bacino idrografico (cfr. lettera f del paragrafo B.3.5.1 dell'Allegato 3 alla parte III del D. Lgs. 152 del 2006, ss. mm. e ii.)

La portata del rio è determinata dagli scarichi della zona industriale di Lizzana, quindi da attività produttive che riversano nel rio acqua estratta da pozzi o dall’acquedotto e utilizzata nei cicli produttivi.

Risposta

Le attività produttive dell'area industriale di Rovereto prelevano principalmente dal sottosuolo e scaricano in acqua superficiale. Sul territorio provinciale ci sono altri casi di corpi idrici fortemente caratterizzati da uno o più scarichi a monte, anche come rapporti in termini di portate.

La scelta di tipizzare il rio Coste sembra rappresentare un caso particolare, se non unico, rispetto agli altri corpi idrici della provincia.

Risposta
Oltre al rio Coste, in provincia di Trento sono stati individuati altri due corpi idrici con bacino inferiore ai 10 kmq: il Rio Lora, a causa della presenza di un carico inquinante tale da poter avere un'influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti sul corpo idrico recettore, ed il rio Galina, in quanto ambiente di particolare rilevanza paesaggistico-naturalistica.

Nella relazione allegata alle osservazioni viene fornita una descrizione ed un inquadramento ambientale del corpo idrico del rio Coste e viene osservato come la tipizzazione del rio Coste anche se con bacino idrografico inferiore ai 10 Km2 è prevista dall'Allegato 3 parte III del DL 152 del 2006 nei casi "di ambienti di particolare rilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, nonché di corsi d'acqua che, per carico inquinante, possono avere un'influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici". Il rio Coste difficilmente potrebbe avere, a causa del carico inquinante "un'influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi". Il corpo idrico connesso al rio Coste è infatti l'Adige, che in quella sezione ha una portata che si aggira tra i 150 e i 300 m3, ovvero 1000 volte superiore. Benché lo stato di qualità di quel tratto dell'Adige sia buono instabile, è improbabile che il rio Coste possa da solo peggiorarne la qualità. Va tuttavia rilevato che questa considerazione non tiene conto dell'effetto cumulato che altre modeste fonti, come il rio Coste, potrebbero avere nel complesso un effetto significativo.

Risposta
La tipizzazione del Rio Coste è in linea con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, e deriva dalla necessità di valutare l'effetto complessivo che le varie fonti possono determinare sul corpo idrico recettore.

Il Comitato permanente per la Difesa delle Acque del Trentino ha trasmesso un articolato parere con le seguenti considerazioni generali:

La PAT non ha attuato misure utili a coinvolgere la cittadinanza: non si sono svolte serate informative sul territorio né organizzati percorsi partecipativi sulle tematiche connesse alla risorsa idrica, occasioni che avrebbero certamente permesso un maggiore confronto pubblico ed una mobilitazione delle preziose risorse intellettuali ed esperienziali della cittadinanza trentina. Non esiste un principio di rappresentatività politica o di specificità tecnica che siano sufficientemente forti da giustificare l'assenza di un processo di informazione ed ascolto della cittadinanza che le istituzioni del nostro territorio sarebbero tenute ad attivare su tematiche di questa portata. Non è stato fatto uso di strumenti di partecipazione diretta, come questionari strutturati online, scale di priorità o somministrazione di interviste a campioni di popolazione statisticamente rilevanti. Tutto questo ha limitato la possibilità di un contributo attivo dei semplici cittadini, relegando a tecnici o addetti ai lavori la possibilità di esprimersi in merito alle importanti questioni toccate dal PTA.

Risposta

il Piano di Tutela è stato pubblicato a fine 2021 sul sito istituzionale di APPA al link http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina36.html e in data 23 dicembre e 29 dicembre 2021 sono stati pubblicati sui principali quotidiani locali due comunicati stampa per raggiungere il maggior numero di cittadini. Nel secondo comunicato è stata descritta in dettaglio la fase di consultazione pubblica.
La notifica dell'apertura della fase di consultazione è stata pubblicata anche all'albo di tutti i comuni del territorio provinciale. Nei prossimi mesi si provvederà a pubblicare sul sito di APPA uno o più video informativi per illustrare in modo sintetico i contenuti del piano (tipizzazione dei corpi idrici, rete di monitoraggio, pressioni e impatti sui corpi idrici, individuazione di quelli a rischio e delle misure per migliorarne la qualità). Inoltre nel programma di lavoro Trentino Clima 2021-2023 tra gli obiettivi trasversali è prevista la "promozione di un percorso partecipativo e di coinvolgimento della società civile, degli esperti e dei diversi portatori di interesse locali: ordini professionali e categorie economiche, imprese, associazioni ambientaliste e di settore, organismi di ricerca e Università, enti locali e consorzi pubblici". Il percorso, in fase di programmazione, prevederà il coinvolgimento, nello specifico, anche degli attori interessati dalla tematica delle risorse idriche in relazione alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

L'intero impianto della documentazione proposta risente del primato economico su quello ambientale, istituendo una dicotomia tra ciò che permette di "fare cassa", come ad esempio l'idroelettrico, e il presunto scarso valore monetario di un ambiente acquatico in salute, utile solo ai principi di conservazione della biodiversità e di mantenimento delle aspettative estetiche e paesaggistiche dei turisti. Economia e società non potrebbero mai esistere senza ambiente e questa non è un opinione, ma un dato oggettivo ed incontrovertibile. In questa prospettiva, il PTA sembra non prendere con sufficiente decisione questa direzione, basti pensare che nell'allegato dedicato alla parte economica non vi è nessun tipo di attribuzione di valore monetario intrinseco della risorsa, né di alcuni servizi ecosistemici forniti dai fiumi e dai bacini lacustri, come la capacità di autodepurazione, fattori legati intimamente alla qualità delle acque, nonché quantificabili economicamente in milioni di euro. Di tale quantificazione, in questo documento, non vi è traccia. Una dimenticanza tanto più problematica visto quanto è difficile riconoscere oggi ai metodi di gestione in particolare dei fiumi una qualsivoglia attenzione all'ambiente naturale che non è appannaggio delle sole aree protette.

Risposta

Pur se celate in una dialettica che indica una valutazione pregiudiziale si comprende la "preoccupazione" che sta alla base dell'osservazione. A riguardo può essere utile la consultazione della comunicazione del Parlamento Europeo "EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives". Il documento contiene la base per un approccio integrato per il contrasto alla perdita di biodiversità. In particolare vengono indicati i capisaldi di quello che dovrebbe essere un approccio integrato alla questione i cui capisaldi sono gli investimenti, la determinazione di un valore, la verifica tassonomica. L'assegnazione di un valore alle componenti ambientali non risulta quindi un tentativo di screditare il valore degli ambienti acquatici quanto un orientamento per una pianificazione utile a fornire da supporto decisionale in un contesto dove l'assenza di un metodo di

confronto determina uno scontro tra parti che porta a soluzioni di compromesso non utili per l'ambiente.
L'analisi economica così come definita dalla Direttiva 2000/60/CE non ha come obiettivo l'approfondimento dei valori monetari dell'ambiente acquatico e dei servizi ecosistemici forniti dallo stesso. I limiti dell'analisi svolta sono riportati nel capitolo: "Presupposti metodologici per lo sviluppo dell'analisi economica". Inoltre è doveroso evidenziare che l'analisi economica effettuata si svolge ad una scala diversa da quella che potrebbe richiedere una valutazione dei valori ambientali così come prospettati nelle osservazioni. E' doveroso poi specificare che l'analisi economica non prende in considerazione l'impatto della mancata applicazione del PTA.

L'allegato M, dedicato ai cambiamenti climatici, si trova ben dopo l'allegato dedicato all'analisi economica degli usi e dei servizi idrici. Ci saremmo aspettati che questo allegato sulle condizioni di base che determineranno la pressoché totalità degli eventi legati alla disponibilità della risorsa idrica in futuro, guidasse e desse forma al resto del documento. Si è preferito invece liquidare la questione con una sorta di indefinito 'i dati sono preoccupanti, dovremmo adottare misure radicali di revisione dei nostri paradigmi di uso e consumo, ma comunque se ne parlerà più avanti'.

Risposta

L'ordine degli allegati è previsto dall'art. 121 del d.lgs 152/06 e dall'allegato 4 alla parte terza del medesimo decreto. Si condivide in generale l'osservazione relativa all'importanza e trasversalità del tema dei cambiamenti climatici e si precisano le motivazioni che hanno indotto alla scelta di inserire il ruolo dei cambiamenti climatici in un allegato specifico (Allegato M).
Al fine di fornire un quadro di riferimento organico e coordinato nell'azione di contrasto ai cambiamenti climatici, la Provincia autonoma di Trento ha predisposto un percorso di lavoro, denominato Trentino Clima 2021-2023 (approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.1306 del 07 agosto 2021), finalizzato ad adottare la Strategia Provinciale di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici. La Strategia sarà lo strumento di riferimento per orientare l'azione amministrativa provinciale nell'individuare le misure che dovranno essere implementate nei piani e nei programmi di settore. In attesa della definizione della Strategia, si è ritenuto opportuno che il Piano di tutela delle acque anticipasse l'analisi complessiva degli effetti dei cambiamenti climatici sulla quantità e qualità della risorsa idrica, sviluppando alcune considerazioni in merito ai settori ambientali e socio-economici correlati all'utilizzo delle risorse idriche, e agli strumenti di pianificazione ad essi associati, non limitandosi pertanto a considerazioni solo inerenti la qualità delle acque (oggetto del presente piano).
Nell'allegato M viene inoltre fornito un catalogo di possibili misure di adattamento ai cambiamenti climatici che riguardano la gestione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, che potrebbero quindi essere previste all'interno della futura Strategia. Sono poste in evidenza le misure già inserite, anche parzialmente, nel Piano di tutela delle acque ed inerenti principalmente gli obiettivi di tutela della qualità della risorsa idrica. Sono state tuttavia indicate anche una serie di altre misure ritenute necessarie, ma l'implementazione delle quali dovrà essere demandata ai Piani di competenza per la loro

implementazione e in particolare al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), che disciplina la gestione complessiva della risorsa idrica ed è in fase di rinnovo. La definizione delle misure di adattamento sarà fornita con maggiore dettaglio solo a seguito dell'analisi di impatto dei cambiamenti climatici in corso di svolgimento nell'ambito del progetto Trentino Clima 2021-2023, che porterà alla definizione di un Rapporto aggiornato sullo Stato del clima in Trentino propedeutico all'individuazione delle misure.

Questo atteggiamento traspare da un piano con un respiro temporale di sei anni, troppi per riuscire ad intercettare i radicali cambiamenti che il mutamento del clima ci pone dinnanzi. A tal proposito, sarebbe importante che si istituisse una procedura di revisione triennale del PTA. All'interno di questo PTA 2022-2027 manca ancora una visione della risorsa acqua sufficientemente omni-comprensiva e pienamente equa da un punto di vista ambientale. Lo sfruttamento della risorsa in termini puramente economici pesa come un gravoso fardello su qualsiasi tipo di progettualità e cambio di paradigma di lungo termine, iniziative che vengono rimandate costantemente ad un futuro indefinito e fumoso. Su questo punto il nostro messaggio è chiaro ed inequivocabile: non possiamo più rimandare. I cambiamenti climatici, la trasformazione della società e la necessità di rivedere radicalmente il nostro rapporto con il mondo naturale richiedono risposte immediate, incisive e di lungo raggio.

Risposta

La ciclicità sessennale del PTA, che è un piano stralcio dei PdG distrettuali, è prevista dall'art. 121 del d.lgs 152/06 e dall'allegato 4 alla parte terza del medesimo decreto. L'aggiornamento della classificazione avviene ogni tre anni per i corpi idrici monitorati a rischio di raggiungimento o mantenimento dell'obiettivo di qualità.

Disamina dei documenti di piano:

RELAZIONE DI SINTESI

pag. 14 il 32% delle problematiche derivano da impatti idromorfologici. A tal proposito, riteniamo che le pratiche di intervento messe in campo dal servizio dei bacini montani siano da rivedere profondamente. Ci sembra si continui ad operare con paradigmi ed opere di gestione degli alvei superati e dannosi per la qualità ecologica ed idromorfologica dei corsi d'acqua. La "messa in sicurezza" diviene così una formula di facile utilizzo dietro la quale i servizi competenti mascherano la propria incapacità di aggiornare e rinnovare tecniche e strumenti operativi di gestione degli alvei. Tali nuovi paradigmi di gestione, frutto operativo delle ricerche degli ultimi decenni, sono già messi in atto da tempo in numerosi territori alpini e riescono a mantenere alti livelli di sicurezza, favorendo al contempo la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua.
A tal proposito, si prenda come esempio il lavoro di riqualificazione fluviale e messa in sicurezza intrapreso negli ultimi anni dall'Agenzia della Protezione Civile della provincia di Bolzano.

Risposta

Per le sue caratteristiche geomorfologiche e climatiche, il territorio trentino possiede una naturale predisposizione al dissesto idrogeologico ed, infatti, è frequentemente colpito da eventi alluvionali. La continua espansione degli abitati e la crescente infrastrutturazione, inoltre, ha comportato, e sta comportando, un progressivo aumento degli elementi potenzialmente esposti ai fenomeni di pericolo e alcuni recenti eventi ne hanno dato maggiore evidenza. In tale contesto non vi è dubbio che la gestione del pericolo connesso ai fenomeni naturali di tipo geologico e idrogeologico debba rappresentare uno dei temi di maggiore rilievo per la Provincia di Trento la quale, infatti, nel tempo ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare coerentemente l'uso del territorio. Contemporaneamente, è stata intrapresa un'importante politica di programmazione nei settori della difesa del territorio e della tutela del demanio idrico e della protezione civile.

Nel perseguire tali obiettivi di sicurezza per l'uomo, comunque la Provincia riconosce e promuove la salvaguardia e/o il ripristino degli ecosistemi fluviali, conscia delle molteplici ed importanti funzioni che essi svolgono (ecologiche, ambientali, paesaggistico-ricreative, produttive ed idrauliche). In tal senso, il Servizio Bacini montani adotta una strategia di integrazione delle politiche ambientali operando una sinergia tra obiettivi di diminuzione del rischio di alluvione e di riqualificazione degli ecosistemi fluviali. Gli interventi perseguono, infatti, la gestione sostenibile della risorsa idrica e la protezione dell'integrità ecologica degli ambienti acquatici attraverso scelte urbanistiche coerenti ed interventi a basso impatto ambientale, così come promosso dal PGUAP e ripreso successivamente dalla legge provinciale del 23 maggio 2007, n. 11.

Con l'approvazione del PGUAP, la Provincia si è impegnata ad adottare una difesa dei corsi d'acqua intesi nel loro complesso, comprendendo, oltre alle zone bagnate, anche le zone perifluviali riconoscendone l'importante ruolo ecologico ed ambientale, oltre che idraulico, e l'esigenza di provvedere ad una loro tutela. A tal fine sono stati inseriti alla Parte VI del PGUAP gli "ambiti fluviali", ossia aree di pertinenza dei principali corsi d'acqua provinciali e per le quali sono definiti specifici criteri di tutela al fine di salvaguardarne o di ripristinarne la funzionalità. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico, in particolare, rappresentano aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua; gli ambiti fluviali ecologici, invece, mirano alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie, mentre gli ambiti fluviali paesaggistici individuano parti di territorio che possono essere definite come paesaggio fluviale. Un approccio integrato volto alla gestione efficace del rischio alluvionale perseguendo, al contempo, obiettivi di qualità ecologica dei corsi d'acqua è stato adottato e promosso anche dalla commissione europea chiedendo agli Stati Membri di realizzare un'implementazione congiunta delle direttive comunitarie "Acque" (2000/60/CE) ed "Alluvioni" (2007/60/CE).

Nel raggiungimento di tali finalità, il Servizio Bacini montani ha pertanto individuato una serie di interventi, alcuni realizzati ed altri in programmazione o progettazione, atti a garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Alcuni di questi sono confluiti all'interno del Piano di gestione del rischio di alluvioni e nel Piano di Gestione delle Acque e figurano tra le cosiddette misure "win-win". Si ricorda, in particolare per le estensioni coinvolte e la loro tipologia, i lavori eseguiti in Valsugana lungo il torrente Chieppena e il fiume Brenta tra la confluenza del torrente Centa e la confluenza con il rio Brentela di Levico, in val dell'Adige lungo il relitto arginale del torrente Noce in località Rupe e in località Rocchetta, in Val di Sole sul torrente Vermigliana in località Velon a Vermiglio, la ricostruzione morfologica del rio Bedù di San Valentino in Val Rendena e gli interventi di riqualificazione del fiume Sarca tra l'abitato di Sarche e ponte Maso del Gobbo.

pag. 20 Le zone vulnerabili ai fitofarmaci non sono state individuate e non esiste un monitoraggio concreto degli effetti dell'accordo 2015 tra Pat, fondazione Mach e Consorzio ortofrutticoltori.
Riteniamo si dovrebbe fare un ricognizione puntuale del territorio, magari da parte di personale appositamente formato, per mappare con precisione le aree critiche e poter così verificare in seguito la corretta adozione di misure di controllo per l'inquinamento da fitofarmaci. Questo permetterebbe di avere una base di confronto dalla quale sviluppare i controlli e le varie azioni di mitigazione.
I proprietari dei fondi o gli affittuari con campi coltivati in prossimità dei corsi d'acqua dovrebbero ricevere una formazione specifica, ulteriore a quella del patentino per il corretto uso dei fitofarmaci, in modo tale da sensibilizzare e responsabilizzare sul rapporto ecosistemi/fitofarmaci.

Risposta

La rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali è stata messa a punto considerando le pressioni insistenti sul territorio provinciale: laddove sono presenti pressioni significative dovute all'agricoltura sono state localizzate una serie di stazioni di monitoraggio in cui vengono monitorati più volte all'anno 117 diversi principi attivi.
La rete consente all'amministrazione provinciale di avere un quadro esaustivo sulle criticità presenti sul territorio legate alla presenza di fitofarmaci.
La formazione agli agricoltori nell'ambito del rinnovo dei patentini per il corretto uso dei fitofarmaci comprende una parte relativa agli impatti che questi ultimi hanno sugli ecosistemi fluviali e lacustri: nell'ambito di tale formazione si dà ampio spazio alla sensibilizzazione e responsabilizzazione degli agricoltori su queste tematiche. Già nel 2017 FEM con la collaborazione di APPA e Servizio agricoltura ha predisposto un opuscolo IASMA NOTIZIE specifico per l'applicazione della deliberazione n. 736/2017 e il tema ambientale è stato sviluppato nei corsi organizzati in collaborazione con le Organizzazioni dei produttori.

pag. 20 e pag. 36 Si necessita un maggiore impegno nel controllo dell'inquinamento diffuso (agricolo) mediante il mantenimento di una fascia ripariale vegetata che faccia da tampone agli eluati del territorio, quindi una politica di rinaturalizzazione delle sponde e di conseguenza una politica diversa da parte delle norme PAT, dei Servizi (Bacini Montani) e della pianificazione territoriale.

Risposta

La misura citata è già prevista dalla delibera n. 736/2017. Inoltre vanno considerate le attività in corso di realizzazione o programmate nell'ambito degli accordi di programma su prodotti fitosanitari ed effluenti zootecnici.

Nel caso delle coltivazioni di piccoli frutti fuori suolo, obbligare alla raccolta dei reflui della fertirrigazione a fine fila in modo tale da riutilizzarli anziché disperderli nel suolo. Applicare in modo scrupoloso le "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento" individuate dal Ministero della Salute già nel 2017, così come le prescrizioni indicate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

Risposta
Il disciplinare di protezione integrata, applicato dalla grande maggioranza delle aziende frutticole trentine, consente lo spargimento solo in presenza del cotico erboso sottostante (che è in grado di assorbirlo). In caso di assenza del cotico erboso (pacciamatura con telo) è già previsto l'obbligo di raccolta del percolato. Nelle ZVN tale pratica è obbligatoria per tutte le aziende e disciplinata all'interno del Programma d'Azione in via di approvazione definitiva.

pag. 21 La relazione mette in luce chiaramente la difficoltà di utilizzare certi indici e sulla loro non idonea capacità di valutare alcuni tipi di impatti. Nel caso specifico si ricorda, per esempio, che la qualità dell'ambiente acquatico di un fiume viene individuata dal peggior risultato di uno dei cinque indici applicati, uno per ogni matrice (chimica, macrobenthos, perifiton, alghe, pesci).
La scarsa differenziazione dei giudizi di qualità è dovuta soprattutto agli indici indicati dalla normativa, che non sono in grado di valutare le differenze provocate dai diversi tipi di impatto. La loro inadeguatezza specifica dovrebbe essere superata dall'uso di altri indici più specifici e quindi dotarsi di una "cassetta degli attrezzi" da cui scegliere l'indice più idoneo.

Risposta
Nell'allegato D del PTA è presente uno specifico paragrafo inerente le criticità rilevate nei sistemi di classificazione delle acque, in cui vengono affrontate queste tematiche. Le criticità legate ai metodi di classificazione esulano dai contenuti del Piano che, a norma di legge, deve attenersi alla classificazione in vigore. Si invita il comitato ad aprire un confronto con ISPRA a riguardo.

pag. 21, 24 e 25 Nella relazione si rimarca l'impossibilità dell'indice NISECI (pesci) di essere applicato quando la popolazione ittica è monospecifica ed inoltre, a detta degli estensori del metodo, non si applica oltre i 1500 metri. E' chiaro che queste sono delle limitazioni forti che condizionano il giudizio. Questi indici sono portati a definire l'EQB (Elementi di Qualità Biologica) ma senza il metodo NISECI.

Risposta
Le criticità riguardanti il NISECI sono note e sono già state segnalate da APPA a Ispra e al MITE, e sono riportate nell'allegato D. Come già evidenziato nella precedente risposta, le criticità legate ai metodi di classificazione esulano dai contenuti del Piano che, a norma di legge, deve attenersi alla classificazione in vigore.

pag. 30 Per quanto riguarda i laghi ci limitiamo ad evidenziare che il giudizio di qualità del lago di Serraia, noto per i grossi problemi di eutrofizzazione, è BUONO sia dal punto di vista chimico che biologico come i laghi di Caldonazzo, Ledro, S. Giustina, Cavedine, Levico e Molveno. Il problema non dipende dalle analisi ma dalla possibile scarsa capacità di differenziazione degli indici indicati dalla normativa.

Risposta

Il lago di Serraia, al pari dei laghi di Caldonazzo, Ledro, Santa Giustina e Cavedine, è classificato in stato ecologico SUFFICENTE per il triennio 2017-2019 (e di conseguenza riferibile al sessennio 2014-2019), così come riportato nella tabella 17 (pag. 45) dell'Allegato E. Solo il lago di Levico e il lago di Molveno risultano classificati in stato ecologico BUONO.
Probabilmente è stata erroneamente considerata la tabella 12 a pagina 37 dello stesso allegato, che si riferisce allo stato chimico, che in effetti per tutti i laghi monitorati della PAT risulta BUONO.

pag. 36 Controllo scarichi puntuali deficitario e aggiornamento rete raccolta acque da ammodernare.

Risposta

Si concorda sul fatto che la rete di raccolta acque nere delle amministrazioni comunali richieda in molti casi un ammodernamento. Proprio per questo nel Piano di Tutela sono state previste delle misure specifiche di ricognizione e sistemazione della rete fognaria a carico dei Comuni il cui territorio è ricompreso nei bacini idrografici di quei corpi idrici che presentano pressioni ed impatti imputabili a scarichi civili, e queste misure sono comprese nelle Norme di attuazione del PTA all'art. 12, commi 2, 3 e 5. Non si concorda invece sul fatto che il controllo degli scarichi puntuali sia deficitario, in quanto la rete di monitoraggio sui corsi d'acqua definita da APPA ha una copertura e un set di analiti ricercati tale da permettere un'adeguata discriminazione delle criticità legate a questa problematica. Lo dimostra il fatto che sono stati individuati i punti critici dove è necessario intervenire.

pag. 38: il punto 1.8 non cita la recente revisione della Costituzione Italiana artt 9 e 41.

Risposta

I riferimenti alla revisione della Costituzione Italiana sono stati inseriti nel Rapporto ambientale. Si fa presente che il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato preliminarmente con Delibera n° 2260 del 23/12/2021, vale a dire in data antecedente alla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana (approvati definitivamente in data 08 febbraio 2022).

Riteniamo che l'assenza di dati certi circa lo spreco di acqua in agricoltura probabilmente non sia casuale. L'accenno alla sofferenza di alcuni territori potrebbe, ad esempio, costituire un preoccupante riferimento alla messa in cantiere di opere di derivazione a scopo irriguo che siano di sostegno ad alcune monocolture industriali presenti sul nostro territorio, come, ad esempio i meleti della Val di Non. Ci teniamo inoltre a sottolineare come i canoni per l'utilizzo dell'acqua siano talmente bassi che anche il principio "chi inquina paga" perde significato.

Risposta

Essendo questo specifico elemento prescritto dalla normativa europea, si precisa che i nuovi criteri di modulazione dei canoni sono già oggetto di approfondimento e valutazione e saranno tradotti con apposito decreto ministeriale. La riforma dei canoni e quindi il parziale recupero dei costi ambientali e della risorsa verrà pertanto attuata in maniera progressiva nei prossimi anni, tenendo conto della realtà socio economica sulla quale andrà ad incidere.
I canoni di concessione non rappresentano il vero onere per l'utilizzazione dell'acqua irrigua per gli agricoltori, costo che, sommato alle spese di pompaggio e distribuzione, raggiunge livelli ben più importanti e di forte attenzione da parte degli agricoltori stessi, che sono attenti quindi a non sprecare risorsa idrica.
Si sottolinea peraltro che le esternalità positive dell'agricoltura possono rappresentare elementi fondamentali per il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti ambientali ed idrogeologici dei territori.

pagg. 14 e 43: Auspichiamo un'attenzione maggiore per la parte morfologica con riqualificazioni dei corsi d'acqua applicando principi di ecologia fluviale e garantendo la maggior morfo-diversità ambientale tale da favorire una maggiore funzionalità ecosistemica. Bisogna favorire l'abbattimento di sponde dure e sbarramenti inutili e la ricostruzione di un ambiente più naturale.

Risposta

come già esposto precedentemente, nel perseguire gli obiettivi di sicurezza per l'uomo comunque la Provincia riconosce e promuove la salvaguardia e/o il ripristino degli ecosistemi fluviali, conscia delle molteplici ed importanti funzioni che essi svolgono (ecologiche, ambientali, paesaggistico-ricreativa, produttiva ed idraulica).
Con l'approvazione del PGUAP, la Provincia si è impegnata infatti ad adottare una difesa dei corsi d'acqua intesi nel loro complesso, comprendendo, oltre alle zone bagnate, anche le zone perifluviali riconoscendone l'importante ruolo ecologico ed ambientale, oltre che idraulico, e l'esigenza di provvedere ad una loro tutela. A tal fine sono stati inseriti alla Parte VI del PGUAP gli "ambiti fluviali", ossia aree di pertinenza dei principali corsi d'acqua provinciali e per le quali sono definiti specifici criteri di tutela al fine di salvaguardarne o di ripristinarne la funzionalità. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico, in particolare, rappresentano aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua; gli ambiti fluviali ecologici, invece, mirano alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie, mentre gli ambiti fluviali paesaggistici individuano parti di territorio che possono essere definite come paesaggio fluviale. Un approccio integrato volto alla gestione efficace del rischio alluvionale perseguendo, al contempo, obiettivi di qualità ecologica dei corsi d'acqua è stato adottato e promosso anche dalla commissione europea chiedendo agli Stati Membri di realizzare un'implementazione congiunta delle direttive comunitarie "Acque" (2000/60/CE) ed "Alluvioni" (2007/60/CE).

pag. 46, 55 e 56: Riteniamo manchi una problematizzazione del modello energivoro e progressivamente insostenibile della pratica sciistica e dell'infrastruttura ad essa asservita.
Riteniamo non esista un principio di sostenibilità ambientale dell'innevamento artificiale. Da un punto strettamente ecologico, l'utilizzo dell'acqua per la produzione di neve non è giustificabile. L'energia necessaria per i macchinari e l'infrastruttura legata all'accumulo e all'utilizzo dell'acqua hanno un impatto ambientale considerevolmente negativo sia dal punto di vista di una valutazione di bilancio energetico, sia a livello di frammentazione e distruzione dei delicati habitat di media e alta montagna.

Risposta
Il modello turistico non è di diretta competenza del PTA. Si concorda sulla necessità di valutare i costi ambientali ed energetici in base a quanto introdotto con la comunicazione del Parlamento Europeo "EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives".

pag. 48: Sia declinato in azioni specifiche l'obiettivo, citato nella relazione di sintesi, "introdurre nuovi modelli di gestione della risorsa idrica mediante la revisione del DMV e DE in funzione delle variazioni di portata che potrebbero derivare dagli effetti del cambiamento climatico, l'aggiornamento delle procedure di rinnovo o riassegnazione delle concessioni di derivazione, l'aggiornamento degli strumenti di prevenzione, previsione e allertamento".

Risposta
L'obiettivo citato è descritto nell'elencazione delle proposte di misure di adattamento per le risorse idriche (Allegato M). Si sottolinea che le azioni concrete potranno essere meglio declinate a seguito della definizione della Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e potranno essere rese attuabili attraverso i piani di settore, in particolare oltre al Piano in oggetto, il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche – PGUAP, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - PGRA e i vari Piani di Protezione Civile.

pag. 56: Evidenziamo come nel documento venga indirettamente auspicata la derivazione massima dei corsi d'acqua a favore dell'idroelettrico, in contraddizione con gli obiettivi di deflusso minimo.

Risposta
Il settore idroelettrico per molti motivi (ambientali ed economici) viene considerato strategico per la Provincia di Trento: sarà importante operare una giusta ponderazione degli interessi in gioco per gestire al meglio il delicato equilibrio tra mantenimento degli obiettivi ambientali e utilizzo di una risorsa rinnovabile.

Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale

pag. 9-10: all'interno di un rapporto ambientale si dichiara che la valutazione economica è quella che costituirà la base per prendere decisioni su eventuali deroghe e/o compensazioni, come se un bene naturale integro o in buono stato non fosse esso stesso portatore di un valore intrinseco economicamente definibile.

Risposta
Si richiama a quanto osservato in precedenza demandando agli indirizzi della comunicazione del Parlamento Europeo "EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives" per comprendere cosa si intenda per valutazione economica.

pag. 10: al punto 3 si dichiarano i contesti normativi a cui si fa riferimento, ma riteniamo sia fondamentale includere anche i recenti aggiornamenti costituzionali (art. 9).

Risposta
Si accoglie l'osservazione e si aggiorna il punto tre: si fa tuttavia presente che la versione del Rapporto ambientale presente assieme agli allegati del Piano di Tutela delle Acque è stata adottata preliminarmente con Delibera n° 2260 del 23/12/2021, vale a dire in data antecedente alla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana (approvati definitivamente in data 08 febbraio 2022).

pag. 15: lo Spross riporta obiettivi omnicomprensivi e apparentemente solo enunciativi. Riteniamo che un approccio troppo "generico" alle problematiche complesse che il nostro territorio si trova ad affrontare possa essere dispersivo e fuorviante.

Risposta
L'osservazione riguarda lo SproSS e non è di diretta competenza del PTA.

pag, 16: il piano di gestione del rischio alluvioni non mette in relazione i lavori fatti nei decenni a danno dei corsi d'acqua con il dato dei danni idromorfologici rilevati nella relazione di sintesi (pag.14). E' imperativo che l'approccio al tema della sicurezza dei corsi d'acqua venga aggiornato implementando la questione della rinaturalizzazione degli stessi.

Risposta
Con l'approvazione del PGUAP, la Provincia si è impegnata ad adottare una difesa dei corsi d'acqua intesi nel loro complesso, comprendendo, oltre alle zone bagnate, anche le zone perifluviali, riconoscendone l'importante ruolo ecologico ed ambientale, oltre che idraulico, e l'esigenza di provvedere ad una loro tutela. Negli ultimi anni gli interventi sui corsi d'acqua provinciali sono stati pertanto effettuati operando una sinergia tra obiettivi di diminuzione del rischio di alluvione e di riqualificazione e la tutela degli ecosistemi fluviali e della loro biodiversità.

pag. 17: il PEAP va in collisione con l'obiettivo primario del maggior deflusso ed è in contrasto con gli obiettivi europei di riconnessione e riqualificazione fluviale

Risposta

La disamina del PEAP riguarda una proiezione nel futuro del comparto idroelettrico in relazione alla riassegnazione delle concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a possibili variazioni sulla produzione idroelettrica a parità di portata derivata, alle possibili variazioni delle portate derivabili, a nuove concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, all'ottimizzazione economica degli impianti e stoccaggio dell'energia.
Il rapporto ambientale riporta la necessità di approfondire la conoscenza dei regimi idrologici in relazione ai cambiamenti climatici e la necessità di utilizzare un metodo di indagine che preveda l'analisi economica considerando anche il valore dei servizi ecosistemici, per cui si deve prendere nella giusta considerazione anche l'aspetto della riconnessione e riqualificazione dei corsi d'acqua.

pag. 21: si ritiene che il modello turistico basato sullo sci alpino, e sul necessario innevamento artificiale ad esso connesso, vada profondamente rivisto poiché non sembra essere stata condotta una riflessione sui costi ambientali ed energetici e sulla insostenibilità economica di lungo termine che lo caratterizza.

Risposta

Il modello turistico non è di diretta competenza del PTA. Si concorda sulla necessità di valutare i costi ambientali ed energetici in base a quanto introdotto con la comunicazione del Parlamento Europeo "EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives"

pagg. 24-25: criticità nella tabella relativa agli obiettivi di protezione ambientale: ci si chiede come "Aumentare la produzione di energia rinnovabile", "Realizzazione di accumuli in quota" e "Aumentare la presenza turistica" possano essere considerati "obiettivi di protezione ambientale".

Risposta

Si concorda con la critica allo specifico obiettivo legato al turismo che viene limitato alla destagionalizzazione. Non si ravvedono invece come critici gli specifici obiettivi "Aumentare la produzione di energia rinnovabile" e "Realizzazione di accumuli in quota". In valore assoluto la produzione di energia rinnovabile contribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici. La realizzazione di accumuli in quota assicura il sostentamento di attività economiche locali (irriguo, innevamento) e può determinare benefici in termini di risparmio energetico ed utilizzo calmierato delle risorse idriche. Rimane inteso che tali valutazioni, a carattere generale, vanno contestualizzate opera per opera per valutare anche gli aspetti negativi locali (si citano ad esempio il consumo di suolo e l'alterazione del ciclo idrogeologico) la cui valutazione spetta a procedure quali VIA e screening.

Si giudica positivamente l'aumento dell'utilizzo per scopi idroelettrici. Malgrado conflittualità che vengono banalmente e grossolanamente definite come "locali". Inoltre si fa riferimento ad una ricaduta positiva della non attuazione del PTA sulla "realizzazione di opere torrentizie/fluviali per la mitigazione ai cambiamenti climatici". Premesso che non si specifica in nessun modo quali sarebbero tali interventi, riteniamo che sia potenzialmente passibile di anti-scientificità la tesi secondo cui la realizzazione di opere torrentizie/fluviali favorirebbe la mitigazione dei cambiamenti climatici. I sistemi fluviali sono dotati di una autoregolazione che li porta ad essere, se mantenuti nel loro stato di naturalità e qualità, dei sistemi estremamente resilienti ed efficaci nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, senza nessun bisogno che l'uomo debba intervenire.

Risposta

La Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare la valutazione per mezzo di matrici necessita di ipotesi su base semplificata che permettano di accentuare le conseguenze di determinate scelte al fine di consentire un confronto costruttivo. Non si ravvede la gravità e la banalizzazione indicate nelle osservazioni. Si accoglie l'osservazione indicando come potenzialmente critico l'effetto dell'aumento della produzione idroelettrica qualora non affiancata da un'adeguata tutela dei corpi idrici.
Si concorda inoltre nell'assegnare un giudizio potenzialmente critico al contesto " Clima e cambiamenti climatici" considerando come sia la produzione idroelettrica che la realizzazione di opere di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici debbano soddisfare a requisiti ecologici.
Per quanto attiene l'autoregolazione dei corsi d'acqua si concorda che l'uomo non debba intervenire, ma solo in un contesto non antropizzato, che non è certo caratteristica del territorio Trentino. Per quanto riguarda il riferimento ai cambiamenti climatici in atto, ritenuta anacronistica ed inesatta dall'osservazione, non sono ancora documentati in maniera organica gli effetti in atto sui corpi idrici trentini tutelati dal PTA.

Il punto 14 mette nero su bianco che il mantenimento delle regole "vecchie" consente di proseguire con le vecchie modalità di mitigazione. Evidentemente non si dimostra la volontà degli enti preposti ad intraprendere un percorso di aggiornamento e revisione delle pratiche di gestione dei corsi d'acqua. Giudichiamo questo atteggiamento estremamente pericoloso e preoccupante. Un costante aggiornamento, scientificamente informato, sulle migliori pratiche di gestione che vengono utilizzate a livello di macroarea alpina è un dovere delle autorità preposte.

Risposta

Le citate "vecchie" regole hanno permesso, a partire dalla commissione De Marchi del 1967, uno sviluppo del territorio compatibile con l'idrografia trentina caratterizzata da fenomeni alluvionali e torrentizi. Nel tempo si sono sviluppate differenti discipline a riguardo tra le quali si cita l'ingegneria naturalistica, ampiamente applicata nella Provincia Autonoma di Trento. La morfologia dei corsi d'acqua ed l'ubicazione degli abitati presentano dinamiche che in molti casi obbligano ad importanti opere di regimazione che talvolta vanno in contrasto con la qualità dei corpi idrici. A titolo d'esempio si citano le briglie selettive all'apice delle conoidi per evitare che fenomeni di trasporto solido possano coinvolgere abitazioni. Il dialogo iniziato tra gli aspetti di sicurezza idraulica e la qualità dei corpi idrici è un importante tassello per lo sviluppo territoriale. In riferimento alla citata tabella è

chiaro che, in assenza di vincoli in merito alla preservazione degli ambienti acquatici, la tutela dal rischio idrogeologico dovrebbe rispettare meno vincoli. Come ribadito in precedenza, si tratta di un esercizio che in ambito di valutazione Ambientale Strategica è necessario per evidenziare opportunità e dobolezze delle pianificazioni. Non va inteso come indirizzo.

Riteniamo sia piuttosto grave, come emerge dai punti P.04 e P.05, che non si sia ancora individuata una struttura delegata alla raccolta dei dati riguardanti le portate dei corsi d'acqua.

Risposta

Il rapporto ambientale evidenzia il problema ed indica la soluzione nell'ambito del proprio piano di monitoraggio (par 10.4 e 10.5). Si intende sviluppare questa attività all'interno dei bacini pilota in cui verranno attivati i contratti di fiume ai sensi dell'art. 68 bis del d.lgs 152/06.

Nelle conclusioni si cerca di spiegare che non sono praticabili alternative al PTA e che eventuali perdite economiche sono da ripianare nella logica delle compensazioni. Molte problematiche rilevanti tuttavia vengono taciute. Ad esempio, non viene menzionato il problema dei bassi costi delle concessioni che determina l'inadeguatezza del principio "chi inquina paga". La questione delle piccole derivazioni idroelettriche private o pubbliche, inoltre non viene minimamente citata, a fronte di un consistente danno ambientale da prendere, a nostro modo di vedere, maggiormente in considerazione.

Risposta

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2022 del 2019 con la quale si approvava l'analisi economica speditiva effettuata internamente alla PAT, rimanda ad una successiva e più approfondita analisi economica, l'individuazione del recupero dei costi ambientali e della risorsa per ogni settore di utilizzazione attraverso la riforma dei canoni demaniali, con l'esclusione delle grandi derivazioni idroelettriche (GDI) che seguiranno il percorso delle riassegnazioni con gara di evidenza pubblica.
Le deliberazioni successive, n. 2067 del 14 dicembre 2020 e n. 1610 del 1 ottobre 2021 prevedono che entro il termine del 30 settembre 2022 venga approvata la modifica dei canoni a partire dall'annualità 2021 per le derivazioni con portata massima concessa superiore ai 100 l/s e a partire dall'annualità 2022 con le rimanenti derivazioni, una volta acquisiti gli elementi forniti dall'Università degli Studi di Trento nell'ambito dello studio "Implementazione dell'analisi economica nella pianificazione delle acque".
La riforma dei canoni e quindi il parziale recupero dei costi ambientali e della risorsa verrà attuata in maniera progressiva nei prossimi anni tenendo conto della realtà socio economica sulla quale andrà ad incidere.

Rapporto ambientale

La pagina descrive il totale mancato raggiungimento dell'obiettivo di monitorare e misurare gli obiettivi PTA 2015. Riteniamo inoltre che le proposte correttive siano troppo generiche e non sufficientemente vincolanti.

Risposta
Il Piano di Tutela delle Acque deve basarsi sulle pregresse pianificazioni. L'analisi delle criticità proposta dal rapporto ambientale promuove proposte correttive coerenti con gli indirizzi normativi.

La voce "turismo sostenibile" andrebbe implementata con l'inserimento del concetto di riduzione dell'impatto ambientale, comprensivo di un'analisi sui costi, in termini energivori, di consumo di suolo, ecc. del settore turistico.

Risposta
La voce "turismo sostenibile" è desunta dalla Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile a cui si demanda per approfondimenti in merito.

Manca nel PTA accenno alle specie aliene o invasive sia faunistiche che vegetali, come controllarle e limitarne la diffusione.

Risposta
Le specie aliene o invasive sia faunistiche che vegetali sono state considerate nell'ambito dell'analisi delle pressioni, secondo le metodologie descritte nell'allegato B. Il loro controllo e la limitazione della loro diffusione non sono di diretta competenza del PTA.

Modalità di valutazione delle pressioni sulle acque fluviali a giudizio esperto: la normativa di riferimento prevede l'applicazione di diverse metodologie tra cui il ricorso al parere di un esperto in alternativa all'applicazione di indicatori oggettivi: la Provincia autonoma di Trento ha fatto ricorso al parere degli esperti nella misura di più del 40%, come si evince dal grafico tratto dalle Linee guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
Risulta difficile comprendere come non si possa adottare un approccio più oggettivo alla classificazione degli impatti ed è chiaro che il parere degli esperti contenga elementi di soggettività maggiori, che possono anche manifestare i diversi orientamenti degli stessi.

Risposta
Si rileva come il riferimento al grafico tratto dalle Linee Guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sia scorretto. Infatti il grafico in questione fa riferimento al precedente ciclo di pianificazione, ed è stato riportato nelle linee guida allo scopo di mettere in luce il disomogeneo approccio precedentemente seguito a livello nazionale che è stato lo stimolo per la pubblicazione delle stesse linee guida. L'analisi di pressioni ed impatti riportata nel PTA 2022 è infatti stata eseguita sulla base di metodologie, indicatori e soglie suggeriti dalle stesse linee guida, al fine di rendere le valutazioni il più possibile oggettive ed omogenee a livello nazionale. Si rimanda ad una lettura dell'Allegato B per gli approfondimenti sulle metodologie di analisi di pressioni ed impatti.

Non si fa sufficiente riferimento a gestione e contenimento dei fanghi prodotti dalle piscicolture:

Risposta
Questa tematica viene affrontata all'art. 11 comma 1 delle Norme di Attuazione del PTA, in cui si stabilisce che per dare attuazione alle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatto da attività ittiogeniche saranno definiti accordi di programma con le associazioni delle categorie interessate. In particolare sui corpi idrici in stato inferiore a buono con pressioni da piscicoltura, in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, se ritenuto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità, verrà prescritta l'installazione di idoneo strumento atto a misurare in continuo la torbidità delle acque di scarico e viene richiesta la redazione di adeguata documentazione che attesti l'uso agronomico o il diverso destino dei fanghi prodotti dall'attività nell'arco dell'anno.

Allegato H - Analisi economica

Appare evidente come l'intero impianto della documento risenta non poco del primato economico su quello ambientale, istituendo una dicotomia tra ciò che permette di "fare cassa", come ad esempio l'idroelettrico, e il presunto scarso valore monetario di un ambiente acquatico in salute, utile solo ai principi di conservazione della biodiversità e di mantenimento delle aspettative estetiche e paesaggistiche dei turisti. Economia e società non potrebbero mai esistere senza ambiente e questa non è un opinione, ma un dato oggettivo ed incontrovertibile che rimanda alle capacità e ai limiti fisici di sostentamento e di soddisfacimento dei bisogni essenziali della nostra specie. In questa prospettiva, questa parte del PTA in esame sembra non prendere con sufficiente decisione questa direzione, basti pensare che non vi è nessun tipo di attribuzione di valore monetario intrinseco alla risorsa acqua, nel suo contesto di naturalità, né ai servizi ecosistemici forniti dai fiumi e dai bacini lacustri, come la capacità di autodepurazione, fattori legati intimamente alla qualità delle acque, nonché quantificabili economicamente in milioni di euro. Di tale quantificazione, lo ripetiamo con forza, in questo documento non vi è traccia. Una dimenticanza tanto più problematica visto quanto è difficile riconoscere oggi ai metodi di gestione in particolare dei fiumi una qualsivoglia attenzione all'ambiente naturale - che, ricordiamolo - non è appannaggio delle sole aree protette.

Risposta
L'analisi economica così come definita dalla Direttiva 2000/60/CE non ha come obiettivo l'approfondimento dei valori monetari dell'ambiente acquatico e dei servizi ecosistemici forniti dallo stesso, in quanto si svolge ad una scala diversa da quella che potrebbe richiedere una valutazione dei valori ambientali così come prospettato nelle osservazioni.

Misure per il mantenimento degli ambienti ideali per sport fluviali e pesca già esistenti: pag 16 delle osservazioni.

Risposta
Il modello turistico non è di diretta competenza del PTA.

Allegato O – NdA PTA

Art 2, punto 1, lettera c), fra le concessioni per derivazioni idroelettriche sempre ammesse sono incluse derivazioni per potenze < 20 kW destinate a strutture per cui non sia "possibile" l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti: pare necessario dare criteri oggettivi per "possibile" e capire quali sono le conseguenze quando più derivazioni insistono sullo stesso corso d'acqua; pare altrettanto necessario individuare quale ente sia in grado di valutare queste conseguenze, forse gli ATO non ancora costituiti?

Risposta
art. 2 c. 1 lett c - "derivazioni per impianti in isola": l'impossibilità di allacciamento alla rete è stata definita nell'art. 7 comma 1 lettera f del PGUAP (derivazioni per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale). Nell'iter istruttorio devono quindi essere verificate queste condizioni; se per tipologia (rara e limitata all'approvvigionamento energetico di strutture isolate quali rifugi alpini ecc) queste derivazioni non sono soggette alla valutazione ex ante né alle altre regole disposte dal PTA, APPA è comunque chiamata ad esprimere un parere in ordine alla conformità con i criteri del PTA e degli altri strumenti che incidono sulla gestione e sulla tutela delle risorse idriche (artt. 16 e 23 del Regolamento di cui al dpp 23/06/2008 n. 22-129/Leg.)

Art 2, comma 3: si dichiarano ammessi prelievi destinati a nuove attività sostenibili di sviluppo umano: pare opportuno specificare che il prelievo oggetto della concessione rientri nei fattori che concorrono a valutare detta sostenibilità al fine di evitare che una concessione senza questa valutazione inclusiva della sostenibilità non falsi l'esito stesso della valutazione.

Risposta
Le condizioni per la deroga sono disciplinate dalla DQA e dal d.lgs. 152/2006 (e considerano la possibilità di esenzione dagli obiettivi di qualità); l'art. 2 comma 3 delle NdA del presente PTA rimanda ad una dGp la definizione dei criteri che disciplinano tali deroghe.

Art 3, comma 2, lettera a): si individua come criterio per il rilascio della concessione al prelievo che lo stesso non produca effetti significativi alla qualità del corso d'acqua: pare assolutamente necessario definire e formalizzare criteri di riferimento da applicare in fase di valutazione delle richieste di concessione.

Risposta
La dGp prevista all'art. 4 comma 5 definirà i criteri per la valutazione ex ante che saranno applicati anche per queste finalità (che sono le medesime per cui viene istituita la valutazione ex ante).

Art 3, comma 2: si fa riferimento a linee guida per applicazione nella valutazione ex ante di derivazioni idriche, da emettere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano. Si potrebbe pensare che le informazioni per la redazione delle linee guida siano già a disposizione del gruppo che ha lavorato al piano stesso e che si possano emettere contestualmente allo stesso e da leggere come suo strumento attuativo.

Risposta
Le linee guida per la valutazione ex ante (art. 4 comma 5) sono previste entro un anno dall'approvazione definitiva del PTA, e saranno frutto della necessaria sperimentazione e sviluppo degli strumenti di supporto. I 60 gg citati nell'osservazione sono previsti per la definizione delle linee guida per le analisi idrologiche a corredo delle istanze previste dall'art. 4 comma 2.

Art 4, comma 4, lettera f: sempre ammessi per funzioni dimostrative o a carattere storico didattico a utilizzo saltuario e discontinuo. Ci chiediamo se questa pratica sia prevista senza limiti di qualche tipo. Appare del tutto dissennato "svuotare" a metà un fiume e "riempirlo" di nuovo. Le conseguenze negative sono enormi da un punto di vista ecologico. Interi microhabitat acquatici privati dell'acqua o ridotti da acqua corrente a stagnante o viceversa rischiano di versare in condizioni critiche. Crediamo sia una decisione senza senso e contraria alla conservazione dello stato di qualità.

Risposta
La fattispecie non è "sempre ammessa" ma è esclusa dalla valutazione ex ante per il carattere saltuario e discontinuo: per questa tipologia di derivazione, come le altre escluse dalla ex ante, APPA è comunque chiamata ad esprimere un parere in ordine alla conformità con i criteri del PTA e degli altri strumenti che incidono sulla gestione e sulla tutela delle risorse idriche (artt. 16 e 23 del Regolamento di cui al dpp 23/06/2008 n. 22-129/Leg.)

Art 5, comma 1, lettera a: previste per riassegnazioni e rinnovi su corsi d'acqua "in stato di qualità buono "instabile", buono ed elevato o in potenziale ecologico buono purché ne sia assicurato il mantenimento della qualità, anche mediante l'attuazione di un piano di monitoraggio a carico del concessionario": pare necessario definire anche un piano di azione in caso gli esiti del monitoraggio mostrino una perdita di qualità.

Risposta
Il piano d'azione in caso gli esiti del monitoraggio dimostrassero una perdita di qualità viene di norma definito all'interno del Piano di Monitoraggio stesso. Si accetta parzialmente la proposta integrando in tal senso l'articolo.

Art 7 (disciplina DMV), comma 2: si prevede che siano definiti entro 1 anno dall'entrata in vigore del piano i fattori specifici di protezione. Pare indispensabile che siano definiti ora, prima dell'entrata in vigore, prima che siano di fatto definiti partendo da uno stato del corso d'acqua già degradato dall'effetto dei prelievi autorizzati.

Risposta
Le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano di Tutela e quelle per il suo iter approvativo hanno impegnato la totalità delle risorse a disposizione degli uffici preposti. Per questo motivo la definizione dei fattori specifici di protezione, così come altri adempimenti previsti dalle NdA del PTA, sono stati demandati ad una fase successiva attraverso l'emanazione di delibere attuative.

Art 11, comma 4, lettera c: si prevede il dimensionamento degli effluenti zootecnici e digestati secondo la normativa vigente. Ci chiediamo con preoccupazione qual è lo stato attuale dal punto di vista di questo parametro. Auspichiamo maggiore chiarezza in merito e riteniamo che le normative debbano trovare un'applicazione operativa vincolante.

Risposta
La realizzazione degli stoccaggi degli effluenti è disciplinata da DM 5046/2016 e dalla delibera provinciale sugli effluenti. Il rispetto dei parametri per la realizzazione degli stoccaggi è oggetto di attività di controllo a vari livelli (controllo condizionalità, comunicazioni effluenti, ecc....).

Si rimanda la definizione di troppi documenti attuativi all'entrata in vigore del Piano. Scopo del piano sarebbe caratterizzare i corsi d'acqua e definire le misure per la loro tutela, pertanto sono a disposizione del legislatore tutti gli elementi per la definizione dei decreti attuativi, che vanno emessi insieme al Piano, per valutarne poi la potenziale efficacia.

Risposta

Le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano di Tutela e quelle per il suo iter approvativo hanno impegnato la totalità delle risorse a disposizione degli uffici preposti. Per questo motivo la definizione delle regole che verranno applicate nei decreti attuativi previsti dalle NdA è stata demandata ad una fase successiva, in tempi variabili da 60 giorni ad un anno dall'entrata in vigore del PTA.

OSSERVAZIONI GENERALI:

La descrizione dell'uso del territorio appare molto superficiale con riferimento all'impatto dell'uso di pesticidi e di fertilizzanti ad uso agricolo, quando invece è nota al pubblico l'importanza e il potere delle coltivazioni di mele e viti.

Risposta

per la descrizione dell'uso del suolo, e quindi per valutare la presenza di suoli agricoli, è stata applicata una metodologia basata sugli indicatori e le soglie previsti dalle Linee Guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (es. %SAU nel bacino idrografico o buffer), al fine di rendere le valutazioni il più possibile oggettive ed omogenee a livello nazionale. Si rimanda ad una lettura dell'Allegato B per gli approfondimenti sulle metodologie di analisi di pressioni ed impatti legati all'uso del suolo.

La descrizione del territorio è effettuata utilizzando la cartografia CORINE landcover per l'uso del suolo con risoluzione 1:10.000: sicuramente per la Provincia sono disponibili dati di dettaglio molto più rappresentativi, che permetterebbero di individuare e coinvolgere direttamente molti operatori del settore agricolo nel miglioramento o mantenimento della qualità delle acque (vedi strumento Contratto di fiume, previsto da art. 68 bis, d.lgs 152/06).

Risposta

La scelta di impiegare la cartografia CORINE landcover discende direttamente dalle indicazioni delle Linee Guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Tale scelta deriva a sua volta dall'esigenza di valutare il territorio dei distretti in modo omogeneo a livello nazionale, facendo riferimento alle stesse categorie di uso del suolo. Nell'ambito dell'analisi delle pressioni svolta a livello provinciale, in alcuni casi, in funzione dei dati disponibili e delle peculiarità locali si è fatto riferimento anche a dati di maggior dettaglio, quali quelli relativi alla consistenza zootecnica derivata dai fascicoli aziendali impiegati per l'analisi della pressione diffusa da agricoltura. Si rimanda ad una lettura dell'Allegato B per un approfondimento sul tema.

Anche se non espressamente previsto dalla normativa di settore, sarebbe significativo mettere in relazione tramite analisi spaziale l'uso del suolo (possibilmente ad una risoluzione più di dettaglio) con la qualità delle acque come rilevato, che mostra un andamento spaziale potenzialmente significativo.

Risposta

Nell'ambito dell'analisi delle pressioni svolta a livello provinciale, in funzione dei dati disponibili e delle peculiarità locali, si è fatto riferimento a dati di maggior dettaglio rispetto a quelli derivati dalla cartografia CORINE landcover, che comunque erano quelli richiesti dalle linee guida nazionali per una valutazione omogenea del territorio. Per ogni corpo idrico è inoltre disponibile una tabella che elenca tutte le pressioni confermate dall'analisi degli impatti derivati dai dati di monitoraggio della qualità. Si rimanda ad una lettura dell'Allegato B per un approfondimento sul tema.
APPA ha recentemente pubblicato dati geografici in formato aperto su diversi temi relativi alle acque, disponibili sul Geocatalogo provinciale al link https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/home
Nei prossimi mesi saranno pubblicate mappe interattive e altre web application a supporto e corredo del PTA 2022 definitivo, nonché la strutturazione di un sistema informativo geografico (WebGIS) dedicato alle acque all'interno del Sistema Informativo Ambientale provinciale. Per maggiori informazioni su tale argomento, è possibile contattare l'Unità Organizzativa Tutela dell'Acqua di APPA all'indirizzo di posta elettronica acqua.appa@provincia.tn.it.

La Provincia pare proiettata essenzialmente non solo verso la conservazione degli attuali livelli di prelievo idrico ai fini idroelettrici ma anche a un suo potenziamento, visto come una spinta allo sviluppo economico e sociale. Pare difficile intuire una ricaduta economica e, ancora di più, sociale dallo sviluppo di ulteriori quote di energia idroelettrica, dato che l'impiego di operatori per le centrali sarebbe minima. Appare inoltre difficile capire come ulteriori prelievi possano assicurare la preservazione di biodiversità e qualità delle acque, soprattutto a fronte di un altro tema scottante, quello dei cambiamenti climatici. Infatti, si deve notare che:

- Il cambiamento climatico in atto si muove in direzione di una maggiore, in termini di intensità e frequenza, manifestazione di eventi climatici estremi, che vanno dalle "bombe d'acqua" alla siccità, causando di fatto un andamento non prevedibile della portata dei corsi d'acqua a regime maggiormente torrentizio
- La produzione di energia idroelettrica porta a un contenimento delle emissioni di CO2 ma rende estremamente fragile (o danneggia irreversibilmente) l'ecosistema fluviale, in particolare quello dei fiumi a regime più variabile. Si deve ancora una volta ricordare che il tema di questo PTA è la tutela o il miglioramento della qualità delle acque, non della qualità dell'aria, né la riduzione dell'effetto serra. La qualità dei fiumi non è "buona" o "elevata" quando è pura come l'acqua potabile, i fiumi non sono tubi e condutture dove scorre acqua da portare in tavola. La buona qualità di un'acqua superficiale è data dall'integrità della comunità microbica, bentonica, vegetale, ecc e dalla possibilità di ricevere apporti nutritivi dalla vegetazione e dal terreno sulle sue sponde, che costituiscono l'apporto principale di materiale organico per gli organismi fluviali.

Risposta

Occorre innanzitutto premettere una precisazione sull'utilizzo di alcune terminologie adottate. In tema di azioni per il clima si definisce con il termine "mitigazione" un'azione che ha come fine quello di agire sulle cause antropiche del cambiamento climatico e quindi essenzialmente sulla riduzione delle emissioni gas serra. Il termine "mitigazione" viene utilizzato anche nel senso di misure di attenuazione o riduzione degli effetti e dei rischi legati ai cambiamenti climatici, come nel caso di realizzazione di opere di sistemazione torrentizie/fluviali, ma in questo secondo caso è più corretto utilizzare il termine di "adattamento" ai cambiamenti climatici. Fatta questa premessa, appare accoglibile la critica in merito alla valutazione di positività degli effetti della non attuazione del PTA rispetto all'obiettivo di "aumentare la produzione di energia rinnovabile (idroelettrica)" e a quello di "contenere le emissioni di gas serra e di predisporre mitigazioni ai cambiamenti climatici", quest'ultima attraverso la realizzazione di opere di sistemazione torrentizie/fluviali. Si ritiene infatti che la valutazione degli effetti della non attuazione del PTA non debba essere riferita ad un singolo e definito obiettivo ma che debba contemplare la molteplicità di fattori che interagiscono con specifico riferimento agli aspetti ecologici.

La **Federazione del tavolo associazioni fiume Chiese e lago d'Idro segnala** l'intenzione di Acque Bresciane srl di trasferire nel fiume Chiese le acque di depurazione della sponda occidentale del Garda, mediante due ipotesi (sono già stati realizzati studi di fattibilità):

1) due impianti di depurazione, ciascuno da 100 mila abitanti equivalenti, a Gavardo e a Montichiari, pompando i reflui in salita per 147 metri da Salò a Tormini di Roè Volciano per Gavardo con 33 stazioni di pompaggio;
2) un unico impianto di depurazione di 200 mila abitanti equivalenti da realizzare a Esenta di Lonato del Garda, distante 24 chilometri dal Mincio emissario del Garda (territorio sottoposto a vincolo paesaggistico) e 9 chilometri dal fiume Chiese (territorio senza vincolo paesaggistico).

.

Questa diversione di bacino trasferirebbe nel Chiese circa 11 milioni di metri cubi all'anno di acqua dal bacino Sarca-Garda-Mincio. Durante la stagione irrigua, 31000 ettari di mais nella sola Provincia di Brescia vengono irrigati con l'acqua del Chiese. L'introduzione dello scarico porterà ad avere un rapporto di diluizione di un terzo rispetto alla portata in alveo, pertanto per rispettare i parametri della normativa che esige un rapporto di 1/5 per motivi sanitari questa situazione costringerà all'abbassamento del lago d'Idro sotto la soglia del DE e costringerà la PAT a rilasciare volumi straordinari dai serbatoi a monte.

Risposta

La tematica, pur essendo importante e meritevole di attenzione, esula dalle competenze del Piano di tutela delle Acque, che per definizione ha competenza diretta sul territorio provinciale

5. Parere per la Valutazione ambientale strategica (VAS)

5. Parere per la Valutazione ambientale strategica (VAS)

Come previsto dall'articolo 8 del d.P.P. 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), con la nota prot. n. PAT/RFS504-20/01/2022-0047741 d.d. 20 gennaio 2022 la proposta di Piano di Tutela è stata sottoposta al parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, quale struttura competente per la VAS.

Il parere VAS è pervenuto alle strutture competenti all'elaborazione del Piano di Tutela delle Acque tramite nota prot. n. PAT/RFS504-12/10/2022-0699927 del 12 ottobre 2022 e si esprime favorevolmente in ordine ai profili ambientali del Piano di tutela delle acque, con le osservazioni che si elencano di seguito.

PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE

Nella tabella riportata al termine del paragrafo 3.1, nella quale vengono sintetizzate le fasi in cui si articola l'attività di VAS relativa al Piano, nella colonna Periodo/Conclusione sono indicati i termini temporali entro i quali tali fasi devono concludersi. Alcuni di questi campi riportano le date specifiche desunte ipotizzando che la fase di pubblicità, consultazione e partecipazione iniziasse dal 31 dicembre 2021, data ultima entro la quale doveva essere garantita l'adozione preliminare del Piano. Tali date non sono corrette, in quanto la fase di consultazione non ha avuto inizio il 31 dicembre 2021 bensì a seguito di pubblicazione dell'avviso al pubblico nell'albo della Provincia di Trento. Al fine di evitare confusione ed errori si ritiene opportuno che tali date vengano corrette o omesse, lasciando i soli termini temporali previsti dalla normativa di settore.

Risposta
Si omette il riferimento esplicito alle date relative ai tempi della procedura.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO

Nel paragrafo 4.3 vengono brevemente elencate le principali novità introdotte nel Piano proposto (PTA 2021) rispetto alle versioni precedenti, argomento in parte ripreso nel successivo paragrafo relativo alle criticità riscontrate nell'attuazione del PTA attualmente in vigore (PTA 2015). Tra le carenze del PTA 2015 viene citata l'assenza dell'analisi economica; senza soffermarsi sui contenuti della stessa, si fa presente che tale Piano aveva già proposto, all'allegato H, un primo contributo all'elaborazione dell'analisi economica degli usi e dei servizi idrici.

Risposta
Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la frase del par. 4.3.

Al termine del paragrafo 4.5 viene fatta una digressione relativa al graduale rilascio, a partire dal 2006, del minimo deflusso vitale dalle derivazioni idriche poste sul territorio provinciale. Visto il contributo sul tema fornito dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia nell'ambito del proprio parere, si invita a valutare l'inserimento dello stesso nel Rapporto ambientale. Considerando inoltre che nel paragrafo 8.1.2, nell'ambito della caratterizzazione del contesto ambientale, vengono citate e descritte le risorse idriche e le diverse utilizzazioni della risorsa, si suggerisce che la trattazione in merito al rilascio del minimo deflusso vitale venga riportata in questo paragrafo, al fine di dare un unico quadro, maggiormente esaustivo, della specifica attività antropica.

Risposta
Il contributo di APRIE è stato inserito nel paragrafo 4.5.

Nel paragrafo 4.2 vengono elencati i principali obiettivi del Piano e le misure in esso individuate. Si osserva che, rispetto a quanto riportato nell'allegato G al Piano, in questo paragrafo e nelle

successive valutazioni mancano alcune misure riferite ai corpi idrici fluviali e le misure inerenti i corpi idrici lacustri.

Risposta
Si accoglie l'osservazione e si provvede ad inserire nuove misure.

Nella definizione delle misure finalizzate ad attuare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, viste anche le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica, si invita a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di bacini di accumulo, da impiegare possibilmente in maniera strategica e trasversale, per diversi utilizzi della risorsa.

Risposta
Si accoglie accoglie l'osservazione.

Nel Rapporto ambientale si specifica in più parti che l'analisi economica ed il suo prospettato approfondimento rivestono un ruolo fondamentale nella definizione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali, da attuare sulla base di adeguati principi di sviluppo sostenibile, nel recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e della risorsa, e nella soluzione di alcune potenziali situazioni di conflittualità tra i diversi utilizzi della risorsa rilevate nell'ambito dell'analisi di coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione.
Preso atto di ciò e richiamando quanto contenuto in alcune osservazioni pervenute in fase di consultazione, si suggerisce di illustrare in maniera più dettagliata all'interno del Rapporto ambientale la correlazione tra gli strumenti programmatori ed attuativi del Piano di tutela e si invita a dare indicazione delle tempistiche e modalità pratiche con le quali si perverrà al previsto approfondimento dell'analisi economica ed all'applicazione dei principi di sviluppo sostenibile.

Risposta
L'analisi economica fa parte dei contenuti del PTA ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/06 e allegato 10 alla parte terza ed in riferimento all'art. 9 della Direttiva Quadro Acque. E' compito del PTA sviluppare ed integrare l'analisi economica nel contesto degli strumenti programmatori ed attuativi. Si osserva che l'approfondimento dell'analisi economica è demandato ad un futuro studio di dettaglio (misura M22).
L'analisi dei documenti di piano e l'attuale contesto caratterizzato dalla crisi energetica e dai cambiamenti climatici evidenziano in maniera urgente l'apporto dell'analisi economica. Considerando le peculiarità del Trentino si ritiene che l'analisi economica debba essere condotta a scala di bacino di primo e secondo livello ed, in relazione al repentino cambiamento delle condizioni economiche, debba consistere nella definizione di un metodo, da utilizzarsi anche nel contesto delle valutazioni ambientali specifiche (via, screening, etc.) utile a:

- determinare i costi ma anche i ricavi delle singoli comparti economici che insistono sul ciclo idrico;
- assegnare un valore ai servizi ecosistemici;
- assegnare un costo alle mitigazioni introdotte dal PTA.

Tale analisi, seppur semplificata, può fornire da supporto all'attuazione dei contratti di fiume, strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono l tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

Si invita inoltre a valutare la possibilità di promuovere l'istituzione sul territorio dei Contratti di Fiume di cui all'articolo 68 bis del D.Lgs 152/2006. I Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che, in attuazione del Piano, perseguono a livello di bacino e sottobacino idrografico la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione del territorio e delle risorse idriche. Si ritiene che tali strumenti potrebbero utilmente contribuire, con una visione integrata e sitospecifica, al perseguimento dello sviluppo sostenibile locale ed alla risoluzione di eventuali conflitti nell'utilizzo della risorsa.

Risposta
I contratti di fiume sono promossi in più punti del rapporto ambientale. Il PTA può adottarli come strumento conoscitivo ed attuativo promuovendo casi studio ed individuando a scala locale i promotori ed i portatori di interesse.

ANALISI DI COERENZA DEL PIANO

Si ritiene che la misura M4 possa essere considerata coerente anche con l'obiettivo O5 in quanto prevede la riduzione degli inquinanti apportati dagli scarichi industriali che, in funzione del processo industriale interessato, possono essere rappresentati anche da sostanze nutrienti.

Risposta
Si accoglie l'osservazione.

La misura M15 si differenzia dalle altre misure di tipo idrologico solo per il bacino sul quale viene applicata. Si ritiene pertanto che per essa debbano essere indicate le medesime coerenze individuate per le altre misure idrologiche.

Risposta
La valutazione relativa alla misura M15 dovrà essere mantenuta differente in relazione al tipo di scelta fatta tra quelle previste (M12 o M14).

Non si concorda con la coerenza indicata tra la misura M17 e l'obiettivo O2. Tale misura agisce infatti su un corpo idrico che non raggiunge gli obiettivi di qualità affinché pervenga allo stato

buono, mentre l'obiettivo O2 prevede il mantenimento dello stato elevato nei corpi idrici che già lo hanno raggiunto.

Risposta
Si accoglie l'osservazione indicando scarsa correlazione.

Le misure da M18 a M21 si ritiene siano coerenti anche con gli obiettivi O1, O2 e O3, in quanto finalizzate a migliorare la gestione della risorsa idrica per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità anche a seguito degli effetti attesi in conseguenza dei cambiamenti climatici.

Risposta
Si accoglie l'osservazione

Si concorda con la correlazione delle diverse misure con l'obiettivo O9 e: presumibilmente tutte le misure potranno beneficiare del recupero dei costi ambientali e della risorsa. Si ritiene pertanto si possa dare indicazione delle relative coerenze nella tabella di correlazione.

Risposta
Si accoglie l'osservazione

A mero titolo informativo si comunica che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 di data 26 agosto 2022 è stato approvato in via definitiva il Quinto aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani per la Provincia di Trento.

Risposta
Si accoglie accoglie l'osservazione aggiornando nel rapporto ambientale i riferimenti al Piano rifiuti

ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E MITIGAZIONI

Nel paragrafo 8.3 vengono elencati obiettivi specifici di protezione ambientale correlati alla pianificazione in oggetto riguardanti i diversi settori utilizzati nell'analisi del contesto ambientale. Prendendo atto di quanto riportato e pur concordando con diversi di questi obiettivi, si rileva tuttavia una criticità per alcune voci, che non si ritiene essere propriamente correlate e coerenti alla pianificazione in oggetto. Si riportano, quale esempio, l'obiettivo di miglioramento della mobilità a scala sovra-provinciale e l'aumento della presenza turistica, seppur puntando quest'ultima alla destagionalizzazione.

Risposta
Anche a seguito di altre osservazioni a riguardo si modifica l'obiettivo specifico 16 in "Promuovere la destagionalizzazione".
Gli obiettivi ambientali specifici rappresentano l'estrema sintesi dei differenti settori in cui è stato suddiviso il contesto ambientale. In tale ottica ed a livello sovraprovinciale, si ritiene che il miglioramento della mobilità determinato dalle grandi opere, comprendente anche l'incentivazione del trasporto ferroviario, sia da considerarsi un obiettivo ambientale. Tale valenza va contestualizzata localmente con valutazioni dettagliate in merito alle possibili interferenza con i corpi idrici.

In riferimento alla tabella di cui al paragrafo 9.1 si prende atto delle valutazioni effettuate. Si osserva tuttavia che il rilascio del deflusso ecologico avrà prevedibilmente impatti positivi anche sulla componente biodiversità, quantomeno negli ambienti acquatici e ad essi direttamente connessi.

Risposta
Si accoglie l'osservazione indicando un impatto positivo a scala locale.

In conformità con quanto rilevato nell'analisi di coerenza esterna e tenuto conto delle osservazioni espresse dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia, si ritiene corretto inserire nelle schede del paragrafo 9.2 relative alle misure M1, M12, M13, M15 e M21 come potenziali conseguenze secondarie negative anche la limitazione dello sviluppo delle comunità locali e dei loro fabbisogni idrici.

Risposta
Risulta che nella tabella M1 sia già contemplata la "potenziale limitazione allo sviluppo delle comunità locali". Si concorda nell'aggiungere tale possibile effetto per le misure M1, M12, M13, M15, M21. Non si concorda sull'inserimento della locuzione "...e dei loro fabbisogni idrici" in quanto la loro diminuzione è da ritenersi un fattore positivo in quanto alla base di un uso sostenibile della risorsa.

Nel Rapporto ambientale si specifica che il Piano, per sua natura e per le sue finalità, è mirato alla preservazione complessiva dell'ambiente acquatico e le misure proposte sono finalizzate alla mitigazione dell'impatto antropico sugli ecosistemi ad esso correlati. Per questo non vengono individuate ulteriori mitigazioni per tali azioni.
Si ritiene opportuno che, quantomeno per i potenziali impatti negativi identificati nell'ambito delle schede di sintesi del paragrafo 9.2, vengano individuati adeguati criteri di mitigazione. Ci si riferisce, ad esempio, al possibile aumento di traffico in prossimità dei centri di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e dei biodigestori per il trattamento di effluenti zootecnici ed al consumo di suolo dovuto alla loro realizzazione. Nel caso dei biodigestori si ritiene inoltre ci possa essere un impatto legato alle emissioni odorigene, generato dalla movimentazione e dallo stoccaggio degli effluenti e di eventuali altre matrici utilizzate.

Risposta

Come per la precedente osservazione a riguardo si riporta che le misure di mitigazione M1 e M5 sono mirate al soddisfacimento di precisi e vincolanti obiettivi ambientali in ottemperanza alla normativa quadro sulle acque riguardanti la preservazione degli ecosistemi acquatici e la limitazione di diffusione di sostanze pericolose nell'ambiente. Come indicato nel paragrafo 4.3, le mitigazioni nei casi particolari dovranno essere sito-specifiche in relazione al contesto ambientale. A riguardo delle citate misure:

- il dualismo qualità delle acque e produzione di energia rinnovabile rappresenta uno dei principali contrasti che il PTA Trentino dovrà gestire. Tale opposizione deve trovare un compromesso che però non può derogare dal raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L'equilibrio del bilancio idrico è una delle principali finalità del Piano che però non può trovare una mitigazione a carattere generale.
- la presenza di prodotti fitosanitari rappresenta una minaccia allo stato dei corpi idrici che comporta anche rischi a carattere igienico-sanitario. I prospettati effetti "consumo di suolo" ed "aumento di traffico di mezzi agricoli" possono trovare mitigazioni nella modalità di realizzazione delle opere in seguito ad una specifica valutazione. La regolamentazione dell'accesso al singolo centro, legato alle tipologie di viabilità disponibili ed alla destinazione d'uso dell'area, non può ad esempio essere imposta a scala di pianificazione di governo. Si demanda quindi alla specifica fase progettuale la determinazione delle mitigazioni per l'aumento del traffico veicolare e per la minimizzazione dell'occupazione di suolo, problematiche già trattate dai piani urbanistici.:

Per le misure che prevedono la realizzazione di opere sul territorio andrebbero distinti gli impatti generati in fase di cantiere, tra i quali ad esempio le emissioni acustiche, da quelli attesi in fase di esercizio, tra cui anche gli impatti paesaggistici.

Risposta

La normativa comunitaria e nazionale prevede adeguati strumenti di mitigazione degli impatti ambientali delle opere a prescindere dalle specifiche valutazioni ambientali quali VIA e VAS. Ci si riferisce ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e ad l DNSH (Do Not Significant Harm). Di sicuro interesse per le mitigazioni del Piano il principio cardine del DNSH in accordo con quanto individuato dal Green Deal europeo, che prevede di operare per :

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine;
- l'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
- la prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.

Il DNSH prevede la verifica tassonomica dell'intervento e la successiva puntuale individuazione degli accorgimenti utili al rispetto del principio DNSH.
In relazione all'indicazione del Settore qualità ambientale si raccomanda il recepimento del rispetto del principio DNSH nell'attuazione delle misure del piano.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per quanto concerne l'indicatore di contesto 04, si ritiene che l'andamento nel tempo del numero di riscontri, anche sotto i limiti di legge, di sostanze prioritarie o di nuova generazione potrebbe essere fortemente influenzato dal numero di punti di monitoraggio interessati, di campioni eseguiti e delle sostanze ricercate e, in taluni casi, dalla sensibilità degli strumenti di laboratorio. Si suggerisce di pensare ad un indicatore meno sensibile a tali variabili, ottenibile ad esempio rapportando il numero di riscontri al numero di analisi eseguite e di sostanze indagate.

Risposta

Si accoglie l'osservazione. Si propone a riguardo un nuovo indicatore di contesto 04 denominato "Tasso di riscontri, anche sotto i limiti di legge, di sostanze prioritarie di nuova generazione delle acque" determinato come il numero di parametri che nell'anno rivelano presenza di sostanze prioritarie o di nuova generazione nelle acque, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'ambito del monitoraggio ai sensi del PTA. I pesticidi dovranno essere conteggiati per singolo principio attivo determinato.

In considerazione di quanto riportato nelle osservazioni fornite dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia si invita a valutare l'opportunità di sostituire l'indicatore prestazionale P.02 con quanto da loro proposto o comunque con un indicatore maggiormente rappresentativo.

Risposta

Si accoglie l'osservazione.

Si ritiene che alcuni indicatori di contributo proposti non siano strettamente correlati alle finalità del PTA. Si riporta l'esempio degli indicatori C.08, C.09 e C.12, che valutano numero ed estensione di talune tipologie di aree protette. L'istituzione o l'ampliamento di superficie di tali aree non rientra tra gli obiettivi del Piano di tutela, pertanto non si ritiene siano indicatori adeguati a misurare la variazione del contesto ambientale imputabile all'attuazione dello stesso. Una considerazione simile si potrebbe fare per l'indicatore C.10: come più volte detto nel Rapporto ambientale, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nello specifico da idroelettrico) può essere in qualche modo influenzata dalle misure del Piano, ma non necessariamente in modo significativo e rilevabile, mentre al contrario può dipendere da diverse altre scelte strategiche. Per tale motivo non si ritiene adeguata la scelta di tale indicatore.

Risposta

Gli indicatori di "contributo" misurano la variazione del contesto ambientale imputabile alle azioni del PTA. Si accoglie l'osservazione per quanto attiene gli indicatori C.08, C.09, C.11, C.12 che vengono stralciati. Relativamente all'indicatore C.10 si ritiene che, data l'importanza del comparto idroelettrico in Trentino, la misura della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sia un utile indicatore per future considerazioni in merito ad azioni che il PTA andrà ad intraprendere (si cita l'attuazione del deflusso ecologico ad esempio). E' corretto affermare che l'indicatore non risente delle sole azioni del PTA, ma risulta comunque utile per contestualizzare le azioni intraprese in relazione ad altre fonti energetiche ed alle variabili ambientali come l'andamento idrologico.

In merito allo scadenzario di rendicontazione del Piano di monitoraggio si ritiene opportuno verificare che i periodi di riferimento dei report indicati nella tabella 34 siano stati individuati in coerenza con i cicli di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei quali verranno raccolti i dati necessari a popolare taluni indicatori proposti, e con le verifiche dello stato di attuazione del programma delle misure, necessarie a correlare i risultati ottenuti dal monitoraggio alla realizzazione delle stesse. Si ricorda a tale proposito che i cicli di monitoraggio e quelli di pianificazione, pur essendo strettamente correlati tra loro, non sono sovrapposti, ma distanziati di due anni l'uno dall'altro. Inoltre, come previsto all'articolo 15 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano, il ciclo di pianificazione nell'ambito del quale troverà attuazione il programma delle misure si estende dal 2022 al 2027 compresi. Considerati quindi gli obiettivi del Piano di monitoraggio si ritiene opportuno che il periodo di riferimento dell'ultimo report non si concluda antecedentemente a tale data.

Risposta

Il PTA, ai sensi del c. 5 art. 121 del D.lgs. 152/06, deve essere aggiornato ogni sei anni. Ci si attende quindi che la nuova proposta di Piano debba essere presentata entro il 31 dicembre 2027. Lo scadenziario proposto prevede tre periodi di indagine l'ultimo dei quali termina nel marzo 2027 affinché sia disponibile la base informativa per la redazione della proposta di piano prevista entro dicembre dello stesso anno. Gli indicatori di VAS connessi con i cicli di monitoraggio ambientale rappresentano una parte del set informativo che caratterizza il piano di monitoraggio, che riguarda anche indicatori prestazionali e di contributo che sono svincolati dalla classificazione dei corpi idrici. Si ricorda che il monitoraggio di VAS non si limita alla presentazione della classificazione dei corpi idrici ma prevede un'attività di coordinamento, verifica degli obiettivi e dell'attuazione delle misure anche ai sensi delle norme di attuazione del PTA stesso (vedasi art. 15). Si concorda quindi nella necessità di un coordinamento con il monitoraggio ambientale ottenuto posticipando a giugno 2026 il secondo report in maniera che possa contenere in toto i risultati della classificazione 2023-2025. Si intende invece mantenere la data di marzo 2027 per il terzo report, che potrà aggiornare gli indicatori prestazionali e di contributo con l'intento di fornire un quadro conoscitivo quanto più completo per la stesura del futuro PTA. Considerando l'asincronia tra PTA e monitoraggio si ritiene necessario che il monitoraggio di VAS sia adeguato alle scadenze del piano, sia condotto durante il suo periodi validità, come indicato al paragrafo 10 del rapporto ambientale, e che debba assicurare continuità tra un'edizione e l'altra dello stesso. Il monitoraggio di VAS non si conclude quindi con il terzo report ma dovrà essere condotto anche nel corso del 2027, gli esiti di tale attività saranno rendicontati nell'ambito del futuro monitoraggio di VAS.

Si ricorda infine la necessità di popolare gli indicatori di contesto già in fase preliminare all'attuazione del Piano, in modo da rappresentare il quadro dei valori di riferimento iniziale del monitoraggio.

Risposta

Il rapporto ambientale non è tenuto al popolamento degli indicatori di contesto che fanno invece parte della prima scadenza prevista a marzo 2023 al Piano di monitoraggio.
Si riporta il punto j dell'allegato B al Decreto del Presidente n. 17-51 (leg del 3 settembre 2021) inerente i contenuti del rapporto ambientale ed in particolare il piano di monitoraggio:
…descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

6. Parere della III Commissione permanente del Consiglio provinciale

6. Parere della III Commissione permanente del Consiglio provinciale

Con nota del Presidente della Provincia prot. n° 755560 del 4 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.P.P. 9-99/2002 e dell'articolo 54, comma 2 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., è stato richiesto il parere alla III Commissione permanente del Consiglio provinciale. La Commissione, che ha trattato il tema nella seduta dell'1 dicembre 2022, ha comunicato il proprio parere favorevole con nota prot. n° 840135 del 6 dicembre 2022.